

421^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 24 APRILE 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente VALORI

INDICE

CONGEDI Pag. 21989

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e richiesta di
dichiarazione d'urgenza 21989
Assegnazione 21989
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 21989

Seguito della discussione:

« Disciplina del trattamento di fine rap-
porto » (1830-Urgenza);

« Nuove norme in materia di indennità di
anzianità » (1701), d'iniziativa del senato-
re Antoniazzi e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del
decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo 1977, n. 91, contenente norme sul-
l'indennità di anzianità » (1838), d'iniziati-
va dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini;

« Abolizione della cosiddetta "sterilizzazio-
ne" dell'indennità di contingenza, ai fini
del computo dell'indennità di anzianità,

mediante abrogazione degli articoli 1 e
1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977,
n. 12, convertito, con modificazioni, nella
legge 31 marzo 1977, n. 91 » (1844), d'ini-
ziativa del senatore Mitrotti e di altri se-
natori:

PRESIDENTE Pag. 21990 e *passim*
ANTONIAZZI (PCI) 22015, 22020
**COSTA, sottosegretario di Stato per il lavo-
ro e la previdenza sociale** . . . 21994 e *passim*
**DI GIESI, ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale** 22040, 22041
* **MITROTTI (MSI-DN)** 21994 e *passim*
PISTOLESE (MSI-DN) 22003, 22028
RASTRELLI (MSI-DN) 22018
ROMEI (DC), relatore 21994 e *passim*
SPADACCIA (Misto-PR) 21993 e *passim*
STANZANI GHEDINI (Misto-PR) . 22000 e *passim*
TEDESCO TATÒ (PCI) 22043
ZICCARDI (PCI) 22039
Votazione a scrutinio segreto 22021

PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Esito di richiesta di proseguimento . . 22022

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

BERTONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Ariosto per giorni 4, Recupero per giorni 1 e Ferrari-Aggradi per giorni 1.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 23 aprile 1982, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3298. — « Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi » (1882) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3282. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad

altri settori » (1883) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione e richiesta di dichiarazione d'urgenza

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE GIUSEPPE, CIPELLINI, GUALTIERI, CONTI PERSINI e MALAGODI. — « Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto » (1884).

Per il predetto disegno di legge è stata chiesta la dichiarazione d'urgenza, che, ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento, sarà discussa nella seduta antimeridiana di martedì 27 aprile 1982.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 » (1800), previ pareri della 6ª e dell'8ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- « **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-Urgenza);
- « **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori;
- « **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini;
- « **Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91** » (1844), d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina del trattamento di fine rapporto », per il quale è stata deliberata la procedura d'urgenza, « Nuove norme in materia di indennità di anzianità », d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori, « Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge, 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità », d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, « Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 », d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori.

Come gli onorevoli senatori ricordano, questa mattina, ad ora antelucana, è stato

portato a termine l'esame degli emendamenti all'articolo 1. Devono ora essere esaminati gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 proposti dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Richiamo l'attenzione di tutti gli oratori sulle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che ieri ha fissato i seguenti termini per la conclusione della discussione di questo provvedimento, compresa la votazione finale: tutta la giornata di oggi, con eventuale prolungamento fino alla serata della seduta pomeridiana. Quindi i Presidenti di turno avranno cura di invitare gli oratori, quando sarà necessario, a recare un effettivo contributo al rispetto del calendario, limitando opportunamente i loro interventi.

Avverto che, ove con questo modo di procedere cortese non si ottenessero concreti risultati, non resterebbe al Presidente che applicare l'articolo 84 del Regolamento, che l'autorizza a fissare il tempo complessivo a disposizione di ciascun Gruppo, nell'ambito dei termini stabiliti dal calendario dei lavori. (*Approvazioni*).

Si dia lettura degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

B E R T O ' N E , segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari alla differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.1

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari all'80 per cento della differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari al 70 per cento della differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari al 60 per cento della differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari al 50 per cento della differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari al 40 per cento della differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari al 30 per cento della differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita ».

1.0.7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 400 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro ».

1.0.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 300 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro ».

1.0.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 200 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro ».

1.0.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto

nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 80 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per il numero degli anni di anzianità maturati ».

1.0.11 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 60 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per il numero degli anni di anzianità maturati ».

1.0.12 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contingenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 40 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per il numero degli anni di anzianità maturati ».

1.0.13 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Ai singoli prestatori di lavoro, o ai loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977

fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di integrazione, per il mancato computo della contigenza maturata in quel periodo, sotto forma di *una tantum*, una somma pari a lire 20 mila per ciascuno degli anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per il numero degli anni di anzianità maturati ».

1. 0. 14 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« I singoli prestatori di lavoro, o i loro superstiti, che abbiano cessato il rapporto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto, a titolo di integrazione per il mancato computo della contigenza maturata in quel periodo ad una somma pari alla differenza tra l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno in base alla disciplina vigente al 31 gennaio 1977 e l'indennità di anzianità percepita. Tale somma è corrisposta in cinque rate annuali di pari entità; le rate sono rivalutate ogni anno secondo quanto disposto dal successivo articolo 3 ».

1. 0. 15 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, abbiamo presentato questa serie di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 che riguardano chi ha cessato il rapporto di lavoro dal 1° febbraio 1977 ad oggi, ma in realtà fino all'entrata in vigore della legge al nostro esame. Si tratta di diritti riconosciuti a titolo di integrazione per il mancato computo della contigenza in questi anni, diritti che attribuiscono ai lavoratori una somma *una tantum* pari alla differenza tra quanto avrebbero preso con la disciplina precedente alla legge n. 91 del 1977 e quanto hanno percepito con la disciplina successiva. Nell'emendamento 1. 0. 1 tale somma è pari a questa

differenza, cioè costituisce una totale reintegrazione del perduto per effetto dell'accordo contrattuale della relativa legge n. 91 del 1977.

Con l'emendamento 1. 0. 2 la somma è pari all'80 per cento di questa differenza, cioè si prevede una *una tantum* compensativa del perduto, ma solo parzialmente compensativa perchè verrebbe a coprirne solo l'80 per cento. Gli emendamenti 1. 0. 3, 1. 0. 4, 1. 0. 5, 1. 0. 6 e 1. 0. 7, articoli aggiuntivi che abbiamo presentato, prevedono, di questa corresponsione parziale, di questa più limitata compensazione del perduto, somme e soluzioni progressivamente diminuenti dal 70 per cento al 30 per cento.

Il 30 per cento previsto dall'articolo aggiuntivo 1. 0. 7 costituisce comunque, pur trattandosi di *una tantum*, una somma tutt'altro che simbolica data l'entità delle perdite delle liquidazioni realizzate per effetto dell'accordo del 1977, ma tuttavia in essa c'è anche questo aspetto di contenuto simbolico perchè anche questa compensazione, che è certamente minima — meno di un terzo — o quasi minima rispetto all'effetto complessivo della perdita consumata in questi anni, dimostra le nostre intenzioni di riconoscere un risarcimento.

L'emendamento 1. 0. 8, invece di affidarsi al calcolo della differenza o a percentuali diverse di questa differenza realizzatasi tra le due discipline, quella precedente e quella successiva al 1977, sceglie invece la soluzione di indicare in una cifra determinata di 400.000 lire questa *una tantum* di compensazione, di risarcimento, o come si voglia chiamare, per il numero di anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 al momento della cessazione del rapporto, che può essere avvenuta nel 1978, nel 1979 o in momenti successivi.

Gli emendamenti successivi 1. 0. 9 e 1. 0. 10 attenuano questa cifra in 300.000 lire e in 200.000 lire.

L'emendamento 1. 0. 11 prevede un sistema diverso. Come per i precedenti, si ritiene di dover corrispondere una compensazione, ma la somma è calcolata moltiplicando 80.000 lire per il numero di anni intercorsi dal 1° febbraio 1977 fino alla cessa-

zione del rapporto: il tutto moltiplicato per il numero di anni di anzianità maturati fino al momento in cui hanno interrotto il rapporto. Cioè qui ci si attiene al rigoroso meccanismo del ricalcolo della retribuzione ai fini dell'individuazione della cifra complessiva della liquidazione, e si applica tale meccanismo a questa cifra di compensazione con gli stessi accorgimenti che hanno fino ad oggi caratterizzato, salvo la sterilizzazione della contingenza avvenuta per effetto dell'accordo contrattuale del 1977 e della legge n. 91 dello stesso anno, ogni altra voce della retribuzione.

Gli articoli aggiuntivi 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14 prevedono lo stesso meccanismo, ma con cifre *una tantum* da calcolare per il numero degli anni intercorsi fino alla cessazione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di anni di anzianità maturati complessivamente durante la carriera del lavoratore, ma con cifre progressivamente diminuenti, da 60.000 a 40.000, fino a 20.000 lire per gli anni intercorsi fino al momento della cessazione, dal 1977, e ricalcolati sull'intera carriera del dipendente dal momento dell'inizio del rapporto fino al momento di fine lavoro.

L'articolo aggiuntivo 1.0.15 infine, come i precedenti, riconosce una somma pari alla differenza fra l'indennità che i lavoratori avrebbero percepito con la disciplina precedente alla legge n. 91 del 1977 e quella effettivamente percepita. Ma tale somma, pur rivalutata, è corrisposta in cinque rate annuali: cioè, siccome ci facciamo carico anche noi delle esigenze relative ai costi complessivi del sistema industriale e dell'economia del paese, abbiamo voluto indicare una strada con cui questi oneri e costi possono essere resi sopportabili, quella della rateizzazione.

Abbiamo voluto presentare questi emendamenti, dall'1.0.1 in poi, articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, perchè da parte del relatore si è affermato in diversi momenti di questo dibattito, fin dalla relazione iniziale alla Commissione referente, che l'accordo contrattuale del 1977 non è stato penalizzante per nessuno; la penalizzazione è nelle cifre e abbiamo voluto, sia pure at-

traverso l'indicazione di compensazioni tanto parziali da diventare simboliche — ma la simbolicità questa volta corrisponde pur sempre a cifre relativamente consistenti — misurare, anche attraverso la parzialità di queste compensazioni che, intervenendo oggi, sarebbero comunque largamente falciate dall'inflazione, la realtà di una penalizzazione dimostrata dalle cifre e non inventata dai radicali in quest'Aula. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

R O M E I , relatore. Signor Presidente, gli emendamenti proposti sono al di fuori dei più elementari principi del diritto e mi trovo a disagio nell'esprimere un parere che non può che essere negativo.

C O S T A , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M I T R O T T I .** Devo dichiararmi assonante con le motivazioni addotte dal senatore Spadaccia in merito agli articoli da inserire dopo l'articolo 1. Per la verità alcuni di essi, nella fretta, sono rimasti fuori da una possibilità di estensione con formulazione analoga, anche da parte del nostro Gruppo: in particolare, quello che si riferisce al riconoscimento, sotto forma di *una tantum*, di una indennità sostitutiva di quella non percepita dai lavoratori che sono andati in quiescenza dal 1977 ad oggi.

Le motivazioni esplicitate dal senatore Spadaccia aggiungono altri temi caratteristici che possono essere utilizzati nel sostenere con maggiore e migliore vigore quelle tesi di fondo che sono già emerse in occasione

del dibattito e dell'approvazione degli articoli già escussi. Sono temi significativi che hanno il comune denominatore di una volontà risolutiva dei guasti, delle sperequazioni che il nuovo progetto di legge governativo, il n. 1830, porta con sé; guasti che i lavoratori — in questo caso quelli andati in quiescenza dal 1977 ad oggi — sono predestinati a subire. Le conseguenze di questi guasti, se tradotte in termini economici, si rivelano di particolare danno ed in presenza, appunto, di tali danni ci si sarebbe aspettato, da parte di un corpo legislativo, che si individuasse comunque una forma di ristoro, fosse anche contenuta sul piano del riconoscimento economico. Assolve allo spirito di questa attesa l'emendamento 1.0.6, in quanto lascia alla facoltà contrattuale delle organizzazioni sindacali o comunque delle controparti (la parte imprenditoriale e i prestatori di opera) la definizione del quanto. Si tende a solidificare il concetto della necessità del ristoro, un concetto da noi condiviso e fatto nostro. È questa la motivazione di fondo per la quale, a nome del mio Gruppo, esprimo voto favorevole agli emendamenti illustrati.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Dichiaro di votare complessivamente a favore degli articoli aggiuntivi che ho presentato, anche se per un momento, signor Presidente, sono stato messo in crisi dal relatore Romei. Io sono molto sensibile al diritto e il fatto che un esimio giurista, come il senatore Romei, abbia detto che sono fuori dagli elementari principi del diritto mi ha messo profondamente in crisi; infatti, anche se non fosse un esimio giurista — scusate se oso parafrasare Shakespeare — certamente Romei è uomo di onore. Io non pretendo di essere Antonio, però dopo averci riflettuto ho l'impressione che un Cesare c'è, ed è l'istituto delle liquidazioni, e che un Bruto certamente c'è in quest'Aula con i suoi complici che sono

nella maggioranza; ma certamente il titolo, il ruolo di Bruto spetta al senatore Romei. È uomo d'onore il senatore Romei, perchè un accordo contrattuale, fatto nel 1977 e recepito nella legge dello Stato, che riguardava soltanto alcune categorie di lavoratori, quelli che sarebbero entrati negli anni successivi in quiescenza o sarebbero stati estromessi dal mondo del lavoro, contro le aspettative e i diritti quesiti di un'intera vita lavorativa, quell'accordo contrattuale — ripeto — e quella legge del 1977 erano perfettamente in linea con un'evoluzione di oltre mezzo secolo della legislazione e del diritto del lavoro ed erano perfettamente coerenti con tutta l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione e della Corte costituzionale degli ultimi 35 anni, fino al punto che il diritto all'indennità di anzianità è stato riconosciuto, da sentenze che io giudico perfino eccessive della Cassazione e della Corte costituzionale, anche ai licenziati per colpa e per giusta causa. Certamente la legge che oggi propone il senatore Romei, che, anzichè abrogare e correggere la riforma del 1977, rispetto alla quale c'è un *referendum* che ne chiede l'abrogazione, intende confermare e rafforzare la scelta del 1977, è sicuramente coerente con i principi generali del diritto e rispettosa della Costituzione e soprattutto dell'articolo 75 della Costituzione!

Qui c'è un Cesare ed è l'istituto delle liquidazioni, pagato con i contributi dei lavoratori che tutti, dal legislatore ai giudici, hanno, fino al 1977, riconosciuto essere una parte del salario che è stata sottratta ai lavoratori. Qui c'è un Cesare e questo Cesare viene di nuovo assassinato con la legge che stiamo varando e c'è sicuramente un Bruto ed è il senatore Romei, con i complici, i congiurati — li chiamava Shakespeare — della maggioranza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.13, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.14, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.15, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 2.

(Retribuzione annua)

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del precedente articolo 1, comprende le provvigioni,

i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

La retribuzione di cui al comma precedente include quanto eventualmente corrisposto al prestatore di lavoro ai sensi dell'articolo 2110, primo comma, del codice civile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

2.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Oltre alla quota di cui al precedente articolo 1, la retribuzione annua comprende le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

La retribuzione di cui al comma precedente include quanto eventualmente corrisposto al prestatore di lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 2110 del codice civile ».

2.7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La retribuzione annua, ai fini del precedente articolo 1, comprende ogni compenso

di carattere continuativo previsto dalle disposizioni di legge o da contratti collettivi ».

2.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sopprimere le parole: « Salva diversa previsione dei contratti collettivi ».

2.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, dopo le parole: « Salva diversa » inserire l'altra: « migliore ».

2.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « Salva diversa previsione dei contratti collettivi » con le altre: « Salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi ».

2.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, dopo le parole: « l'equivalente » inserire le altre: « delle prestazioni in natura ». Conseguentemente sostituire la parola: « dovuto » con l'altra: « dovuti ».

2.12 LA COMMISSIONE

Al primo comma sostituire le parole: « con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese » con le altre: « che costituisca fonte di prelievo fiscale e/o previdenziale ».

2.4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese », con le altre: « che costituisca fonte di prelievo fiscale e/o previdenziale ».

2.11 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese ».

2.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ,
PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Aggiungere il seguente comma:

« La retribuzione annua, ai fini del precedente articolo 1, comprende altresì quanto percepito dal prestatore di lavoro ai sensi degli articoli 2099, 2108, primo e secondo comma del codice civile ».

2.5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ,
PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I . Illustro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo in una fase di valutazione che, partendo dalle posizioni allargate dell'articolo 1, sceglie ora la strada della definizione della retribuzione annua, un'operazione, questa, che è stata oggetto di indicazioni specifiche nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, indicazioni peraltro tradotte nella serie degli emendamenti che trovano recapito appunto sotto l'articolo 2. Una serie di emendamenti che, come si vedrà, si pone il compito migliorativo del testo governativo mediante l'integrazione delle indicazioni in esso formulate con indicazioni suppletive che, nella loro estensione o nella loro esplicitazione, tendono a dividere ogni possibilità di equivoco interpretativo e quindi ogni possibilità di contenzioso.

Siamo anche orientati a ritenere che le nostre proposte possano dimostrarsi non completamente esaustive in una fase di in-

terpretazione del testo normativo, ma al tempo stesso dobbiamo confermare che il nostro impegno nel proporre gli emendamenti ha teso a riguardare ogni possibile risvolto che la normativa potesse offrire sul piano della interpretazione.

Abbiamo così richiesto che al primo comma, all'indicazione che era stata formulata dal Governo, si aggiungesse dopo le parole « salva diversa » la qualificazione di « migliore ». Rientra questo emendamento nello spirito con il quale mi sono accinto a dichiarare il convinto assenso agli emendamenti proposti da parte radicale, tendenti praticamente a tutelare i diritti acquisiti. Noi riteniamo che appunto la soglia dei diritti acquisiti debba costituire non punto e momento di ristagno, ma debba acquisire valore di punto di partenza, perchè deve essere offerta al mondo del lavoro, ai prestatori di lavoro, la possibilità di intravedere traguardi migliorativi per quanto riguarda la contrattazione di lavoro. Il riferimento ai contratti collettivi può tendere a stemperare il significato della aggettivazione da noi proposta, in quanto deve presupporre una finalità sempre e comunque migliorativa del trattamento in essere per i lavoratori al momento del rinnovo o del conseguimento dell'accordo contrattuale. Ma le esperienze pregresse, le vicissitudini che si ricollegano, e tutte si riconducono al fondo della legge n. 91 del 1977, ci hanno suggerito di essere accorti, nel momento in cui licenziavamo un provvedimento di legge, nel valutare ogni evenienza e nel proporre rimedi che evitassero uno sviluppo di queste evenienze in senso dannoso per il lavoratore. Così la dizione del progetto di legge governativo « salva diversa previsione dei contratti collettivi » a nostro avviso merita l'integrazione della aggettivazione « migliore ». A questo punto voglio formulare un appello accorato al rappresentante del Governo e al relatore perchè venga accolto questo emendamento che pur nella formalità della proposta tende a tradurre, sul piano letterale della norma, una volontà del legislatore che a noi preme sottolineare, e che noi gradiremmo fosse condivisa e dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda poi l'altro successivo emendamento che mi accingo ad illustrare, noi abbiamo inteso sostituire una parte del primo comma con un'indicazione che riteniamo più chiara e scevra da possibilità interpretative non rispondenti allo spirito della norma stessa. Infatti al primo comma chiediamo che vengano sostituite le parole: « con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese » con le altre che invece facciano riferimento, nella esclusione, al principio della costituzione di fonte di prelievo fiscale o previdenziale. Poiché tale sistema determina uno spartiacque tra la fonte che può ritenersi tassabile, cioè una fonte che traduca l'utile dei lavoratori, e un'altra fonte nominale di introiti che non produce utili e quindi non è tassabile, noi riconduciamo a questo principio base, a questo riferimento costante della nostra legislazione la norma in esame, sia per contribuire a un processo di unificazione dei principi di sostegno dei vari articoli, sia per tendere a una univocità interpretativa che anche per questo articolo possa essere assicurata analogamente a quanto già operato sul piano delle interpretazioni per norme che si riconducono a tale principio distintivo.

Abbiamo altresì richiesto, sulla base della considerazione che in taluni rapporti di lavoro il rimborso spese artatamente e per interessi di una sola delle parti, il più delle volte, è comprensivo anche di riconoscimenti indiretti ai fini retributivi, che si dovesse operare una identificazione ancora più certa di tutti gli elementi concorrenti alla definizione della retribuzione annua. L'articolo 2 infatti si pone tale compito specifico: l'identificazione del cumulo degli elementi che concorrano nell'anno alla formazione della retribuzione dalla quale poi, in base all'articolo 1 e con il divisore fisso del 13,5, si desume la quota da accantonare. Un momento quindi significativo del progetto di legge in esame, in quanto ben capite che anche a presumere nel bagaglio del legislatore una capacità di individuazione di parametri quale il 13,5 in forma corretta e ottimale, anche se supposta e ritenuta valida, questa condizione è destinata ad es-

sere messa nel nulla se questo divisore fisso, tecnicamente e validamente individuato, viene messo in azione, viene attivato su un montante che è risultato deficitario per un difetto di valutazione degli elementi concorrenti. Non è quindi il divisore che da solo assolve ad una individuazione corretta della definizione del rapporto annuo che si richiede, ma è anche il dividendo che va bene valutato quando il legislatore è chiamato a definirne ogni singola componente.

Ecco l'assillo che ci ha spinto ad essere forse un po' pignoli nel ricercare definizioni a nostro avviso più corrette nella individuazione degli elementi che costituiscono poi la retribuzione annua. Abbiamo pertanto ritenuto di dover sopprimere, con l'emendamento 2.2, l'esclusione che il disegno di legge governativo imponeva con la dizione che riprendo: « con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese ».

Abbiamo richiesto questa esclusione in quanto ritenevamo e riteniamo esaustiva la formulazione di cui ai precedenti commi che ricercano nella differenziazione della caratterizzazione degli introiti del lavoratore le somme tassabili e non tassabili; abbiamo ritenuto che questa distinzione superasse le difficoltà interpretative o comunque eliminasse una possibilità di copertura attraverso una fittizia individuazione come rimborso spese a trattamenti che dovevano essere ritenuti concorrenti nella formazione del reddito annuo e che invece in una applicazione rigida della norma ne venivano esclusi.

Abbiamo altresì richiesto in Commissione (e ritengo che l'emendamento cui mi sto riferendo non abbia avuto un seguito e un favore da parte del relatore e del Governo unicamente perchè non vi è stato forse il tempo tecnico di approfondimento della nostra proposta) che nella identificazione della retribuzione annua ai fini della determinazione della quota di cui all'articolo 1 fosse ricompreso altresì quanto è percepito dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2099 e 2108, primo e secondo comma, del codice civile. Voglio riprendere per un momento questi riferimenti.

È pur vero che il relatore, nella replica e nel suo intervento in cui esprimeva il parere sul mio emendamento, ha dichiarato il convincimento che ormai, in forma consolidata, ogni elemento retributivo deve ritenersi ricompreso nella determinazione della retribuzione annua. Ma è vero altresì che rimane solido il nostro convincimento che il testo offerto dal Governo innesca possibilità interpretative distorsive di questo convincimento (che non abbiamo difficoltà ad accettare come patrimonio del relatore), in quanto proprio in una delle ultime righe dell'articolo 2 è precisato che deve ritenersi ricompreso ogni altro elemento retributivo di carattere continuativo. È stata questa qualificazione degli elementi non individualmente identificati nella norma che ha fatto suonare il campanello d'allarme e ci ha messo nelle condizioni, dopo una riflessione ponderata, di chiedere, nella previsione di questi elementi di compenso aggiuntivi, una estensione anche a quanto previsto dagli articoli 2099 e 2108, anzi avevo anche indicato l'articolo 2110 e il mio emendamento è stato approvato in uno con quello presentato dal senatore Grazioli. Quindi avevo guardato allo spettro completo delle possibilità retributive diverse da quelle che possono identificarsi in parametri economici e avevo chiesto appunto di considerare i casi disciplinati dagli articoli 2099, 2108 e 2110 del codice civile.

Anche per questo emendamento, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore, sollecito in modo accalorato una considerazione attenta, anche perchè si tratta di prestazioni estremamente ricorrenti: si tratta di prestazioni di lavoro straordinario che non hanno il carattere continuativo, come tutti sappiamo; si tratta di riconoscimenti in natura, che hanno larga parte nella retribuzione, specie all'interno di rapporti di lavoro del mondo agricolo. È notorio che alcune imprese agricole riconoscono ai lavoratori parte dei salari in natura con i prodotti della terra e quindi, nella correttezza dell'impostazione della futura norma, c'è la necessità di guardare anche a questi casi che sono realtà di tutti i giorni.

Ho così esaurito l'esposizione dei miei emendamenti. Devo solo rimarcare come questo impegno nei confronti di un articolo che abbiamo avversato nel modo che ormai gli onorevoli colleghi hanno visto sin dalle prime battute non vuol significare un recedere da posizioni fin troppo solide, quali quelle che riteniamo di avere nei confronti della proposta governativa nel suo complesso, e solo vuole esternare un impegno responsabile che offre un contributo di valutazione del nostro comportamento ben distante negli intenti e nei fatti da qualsiasi opera ostruzionistica e tendente invece alla concretezza di un contributo del quale ci auguriamo ci venga dato atto. Grazie.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Signor Presidente, io ritiro l'emendamento 2.8, dato che l'avevo formulato in Commissione in uno spirito collaborativo per venire, in quella sede, incontro o per accogliere alcune considerazioni che aveva fatto il relatore. Evidentemente ho commesso un errore, perchè, a quel momento, non avevo ancora percepito la concezione, fermamente convinta, che il senatore Romei ha dell'autorità del sindacato. E siccome ritengo questa impostazione e questa concezione estremamente pericolose, sia ben lungi da me l'idea di poter pensare anche minimamente di contribuire a questo orientamento, a questa tendenza. Non c'è dubbio che, qualora si volesse dare rilevanza e significatività ai contratti collettivi e alla capacità di iniziativa del sindacato, questo articolo, nella formulazione che io mi ero permesso di suggerire e proporre, offre notevoli e indubbi vantaggi, perchè riserva alla legge, ai contratti collettivi, il compito di definire quali siano i contenuti della retribuzione annua, togliendo quindi di mezzo molte delle preoccupazioni che sembrano angosciare il relatore. Ma quanto egli ha inserito nella sua relazione, a proposito di questo articolo 2,

nell'illustrarlo e nel sollecitarne l'approvazione, mi sembra quanto mai significativo.

Infatti ci dice: l'articolo 2, riproducendo sostanzialmente l'articolo 2121 del codice civile, chiarisce qual è la retribuzione dovuta: tutta! Trattamenti più favorevoli sono inimmaginabili; pertanto il « salva diversa previsione » dei contratti collettivi non può avere altro significato che quello di consentire al negoziato sindacale di aumentare il salario diretto a scapito di quello differito, cioè coerente con le considerazioni svolte in precedenza. Io, che non ho conoscenza e competenza in materia giuridica, come sempre cerco di salvarmi con quel tanto di capacità logica che ho. Anzitutto, abbiamo qui una affermazione abbastanza interessante che, sia pure *a posteriori*, conferma la correttezza dell'emendamento che noi avevamo presentato, sostenendo che, calandoci nella impostazione del progetto di legge del Governo sostenuto dalla maggioranza, era necessario per correttezza e chiarezza arrivare alla conclusione che bisognava dire esplicitamente che la indennità di licenziamento era soppressa — quindi veniva meno qualsiasi dubbio che potesse ancora permanere una forma di retribuzione differita da attribuire e da riferire a questo istituto — ma che tutta la retribuzione, tutta intera, era quella che veniva ad essere considerata secondo l'impostazione del progetto governativo, in quanto la quota veniva ad essere nè più nè meno una parte della retribuzione diretta del lavoratore e che solo di questa sua retribuzione diretta la legge sanciva che la destinazione venisse ad essere un prestito che il lavoratore faceva all'azienda.

Questa prima parte della illustrazione del relatore conferma che è appunto questa, dietro le righe, nascostamente, l'impostazione che anche da parte dei proponenti si vuole seguire ed adottare. In effetti, l'indennità di liquidazione viene abolita, ma non è detto — e vedremo poi meglio perchè questa affermazione esplicita nel testo della legge non viene fatta — che in questa proposta ci riferiamo a tutta la retribuzione.

Detto questo, si aggiunge che l'interpretazione che deve essere data al « salva diver-

sa previsione dei contratti collettivi » non può essere altro che una, e cioè tale che trattamenti più favorevoli sono ovviamente inimmaginabili in quanto l'unica possibilità che la legge offrirebbe alla trattativa sindacale, di cui il relatore ha sempre più ripetutamente sollecitato il diritto quasi al di sopra della Costituzione di essere autonoma e libera, viene qui ad essere vincolata in una sola direzione. Cioè si dice che questa interpretazione non potrebbe concedere altro che una riduzione di quella che qui in contraddizione viene vista ancora come una retribuzione differita — e qui io veramente vorrei che il relatore riuscisse a dare una chiarezza, una lucidità al suo pensiero — perchè, si dice, non può avere altro significato che quello di consentire al negoziato sindacale di aumentare il salario diretto a scapito di quello differito.

Ma insomma, il salario differito esiste o non esiste? Esiste ancora o no? Come dobbiamo interpretare, come viene collocato giuridicamente questo nuovo istituto? Ecco quindi quali margini di ambiguità, quale tortuosità, sia in linea di pensiero che in linea di fatto, pervade e percorre tutta questa legge. Direi che insomma, se veramente si avesse la pazienza, l'attenzione di considerare le cose scritte, non si potrebbe altro che essere pervasi dagli elementi di perplessità e di stupore di cui sono pervaso io.

Ed allora, quindi, assumono maggiore importanza gli altri emendamenti che noi abbiamo presentato, perchè questi emendamenti tendono tutti, contrariamente al 2.8 che io, come ho già detto, intendo ritirare, a sopprimere la discrezionalità che con le prime parole dell'articolo 2 si intende dare alla contrattazione collettiva: il pericolo e l'ipotesi che potessero essere date interpretazioni di questo genere a noi sembrano di estrema gravità.

L'emendamento 2.9, che in Commissione aveva già ottenuto l'approvazione di una quasi maggioranza (in quanto questo emendamento non è passato per un solo voto), toglie alla fraseologia e alla terminologia adoperate dal legislatore quell'ambiguità che è nel testo sottoposto dal Governo, per assumere una chiara e precisa evidenza: « salvo condizioni di miglior favore previste dai

contratti collettivi ». Si tratta di una formula direi quasi rituale.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le questioni sindacali, sa essere questa una delle formule che viene più usualmente adottata. È l'unica formula che, a mio avviso, può avere un senso, quando siamo di fronte ad una espressione come quella dell'articolo 2 del disegno di legge. La formula « salva diversa previsione dei contratti collettivi » vuol dire, secondo l'interpretazione del relatore, che l'unica possibilità che con questo enunciato viene data alla contrattazione collettiva è quella di ridurre ulteriormente un'ipotesi di retribuzione differita che, a mio avviso, se almeno ci riferiamo all'indennità di anzianità, non esiste più, perchè l'indennità di anzianità

viene sostituita da queste quote che sono quote della retribuzione annua che vengono accantonate. Questo è il sistema che deve essere adottato perchè sia possibile che l'accantonamento avvenga senza il sistema di ricalcolo che prevedeva l'istituto della indennità.

Non riesco a capire come queste considerazioni possano essere mantenute, introdotte e sviluppate nella relazione del relatore. Pertanto il nostro emendamento, che mi auguro veramente possa trovare qui in Aula un consenso maggiore del consenso già notevole che ha avuto in sede di Commissione, dà a questa espressione l'unico significato che, a mio avviso, può essere utilmente attribuito a questo articolo al suo inizio.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue STANZANI GHEDINI). Vi è poi l'emendamento 2.11, il quale, a mio avviso, potrebbe semplificare, all'atto pratico, molte interpretazioni o situazioni, poichè quella dell'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, o anche ai fini del trattamento fiscale, è una questione abbastanza controversa: siamo passati attraverso dei momenti in cui, per esempio, la forfettizzazione di queste spese da parte del lavoratore era in parte sottoposta ad una detrazione al regime fiscale e invece, in altri momenti, e secondo altre interpretazioni, veniva ad essere sottoposta al trattamento fiscale solo per certe percentuali. Ultimamente, credo che le norme siano state ulteriormente modificate e allora a noi sembra che sia estremamente più chiaro e più valido sul piano generale sostituire questa espressione con l'altra: « che costituisca fonte di prelievo fiscale e/o previdenziale ».

In questo modo, noi diamo alla norma un suo carattere generale e molto ampio e dovremmo, quindi, semplificare all'atto pratico la sua interpretazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame. Ricordo che l'emendamento 2.8 è stato ritirato.

ROMEI, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.1, all'emendamento 2.6 e all'emendamento 2.7. Contrario anche agli emendamenti 2.10, 2.3, 2.9, 2.4, 2.11 e 2.2. Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, signor Presidente, questo contiene un richiamo agli articoli 2099 e 2108 del codice civile, volendo includere nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto gli elementi indicati nei due articoli. L'articolo 2108 riguarda il lavoro straordinario notturno; pertanto sono contrario ad includere nella retribuzione di cui all'articolo 2 gli emolumenti aventi questa natura. L'articolo 2099, invece, definisce il concetto di retribuzione ed è quasi interamente riportato nell'articolo 2 del testo della Commissione. Nell'articolo 2 del testo della Commissione manca soltanto il riferimento contenuto nell'ultimo comma del 2099 a « prestazioni in natura », perchè l'espressio-

ne « partecipazioni agli utili o ai prodotti » già c'è nell'articolo 2. Per cui ho presentato quell'emendamento per semplicità della norma. Penso che il collega Mitrotti possa accettare la mia proposta che vuol dire la stessa cosa, soltanto che per semplicità di norma l'espressione « delle prestazioni in natura » si aggiungerebbe dopo la parola: « l'equivalente » ed è di comprensione più facile.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario agli emendamenti 2.1, 2.6, 2.7, 2.10, 2.3, 2.9, 2.4, 2.11 e 2.2. Sull'emendamento 2.5 il Governo accoglie parzialmente il concetto espresso dall'emendamento del senatore Mitrotti limitatamente all'articolo 2099 del codice civile, ma non anche per ciò che concerne l'articolo 2108, che si riferisce agli straordinari, cui siamo contrari perchè abbiamo nell'articolo 2 chiaramente detto che si deve far riferimento a compensi di carattere continuativo. È, infatti, notorio che i compensi per lavoro straordinario sono discontinui e, per di più, potrebbero prestarsi a costituire situazioni non ortodosse al fine del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo c'è l'emendamento della Commissione che accoglie quanto ha detto il senatore Mitrotti con diversa formulazione del relativo concetto. Il Governo accoglie pertanto l'emendamento 2.12 che, ripeto, comprende anche la richiesta del senatore Mitrotti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Voto a favore di questo emendamento soppressivo 2.1 che abbiamo mantenuto nella linea della nostra ostilità a questa legge e di difesa del diritto costituzionale al *referendum*.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 e indirettamente estendo la dichiarazione di voto a tutti gli emendamenti successivi per semplificare il dibattito.

Insistiamo per la soppressione dell'articolo 2 perchè lo riteniamo sostanzialmente superfluo, in quanto l'articolo 2121 già contiene tutte le modalità e le condizioni attraverso le quali si può pervenire all'individuazione della retribuzione annua. Come già abbiamo sostenuto in sede di discussione generale, quando si cerca di dire che tutte queste indennità, comunque percepite, fanno parte della retribuzione, ciò già esiste nel 99 per cento dei casi. Non abbiamo scoperto qualcosa di nuovo; non facciamo che rinnovare e ripetere quanto già sancito nel codice del 1942 attraverso l'articolo 2121. Quindi non se ne vede la necessità e l'opportunità, e bisogna dire qual è la ragione per cui la maggioranza, il Governo e il relatore hanno voluto inserire questo articolo che è ripetitivo dell'articolo 2121 con la sola aggiunta di quella espressione che noi non accettiamo, e cioè « salva diversa previsione dei contratti collettivi ».

Signor Presidente, onorevole Ministro, è proprio questo il punto che dà veramente fastidio: abbiamo già assistito al tradimento della triplice sindacale nei confronti dei lavoratori e non possiamo lasciare *ad libitum* alla triplice l'opportunità di variare questo punto che è un punto fermo. Non possiamo neanche prevedere l'ipotesi che la triplice possa modificare, ridurre o contenere quelli che sono gli emolumenti e il relatore dà una giustificazione che non è convincente e che rimane agli atti dei lavori preparatori e formerà oggetto di esame da parte del magistrato, quando dice che « salva diversa previsione dei contratti collettivi » non può avere altro significato che quello di consentire al negoziato sindacale di aumentare il salario diretto a scapito di quello differito. Perchè? Dove è scritto? Per quale ragione? Questo è il minimo,

non il massimo. Il nostro emendamento successivo, dove diciamo di dire « salva diversa migliore », non lo volete accettare. Avete accettato, e vi ringraziamo, quell'emendamento chiarificatore per quanto riguarda un'altra nostra richiesta, ma vi pregherei vivamente di accettare anche l'espressione « salva diversa migliore ». Non possiamo pensare che i sindacati possano fare una variazione *in peius*. Chi li ha delegati, chi rappresentano? Fin quando voi non applicate l'articolo 39 della Costituzione e date validità *erga omnes* alla contrattazione collettiva e fin quando c'è il pluralismo sindacale, non potete sottostare a quello che può decidere un gruppo di sindacati che non rappresenta tutti i lavoratori, anzitutto i non sindacalizzati, che sono la maggioranza. Lama non mi rappresenta — l'ho detto tante volte in quest'Aula — e non può avere il diritto di rappresentare me che sono iscritto ad un'altra confederazione. Per quale ragione dobbiamo lasciare alla contrattazione dei sindacati, di cui abbiamo avuto proprio in questa occasione la riprova del tradimento dei lavoratori, la possibilità di ridurre? Non si può ridurre e si deve aggiungere « salva diversa migliore ». La pregherei, onorevole Sottosegretario, di prestare attenzione o di dare una giustificazione, perchè questo non è possibile.

Quello che dice il relatore non ha senso, per la verità, se si deve intuire che si tratti di miglioramento del salario diretto. Questa è l'impostazione di tutto il disegno di legge, lo sappiamo benissimo: quella di dare un contentino oggi per poi non dare, sulla liquidazione, quello che si deve dare. Riportiamo il discorso seriamente, dato che si tratta di considerazioni fatte con la massima serenità proprio per indurre il Governo a prenderne atto. Pregherei vivamente o di accettare il nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo che non ha ragione di essere o che perlomeno vi sia la precisazione che il « salvo accordi » significhi « accordi migliorativi » non accordi che possono essere peggiorativi rispetto a quello che la legge stabilisce. Fissiamo in questo momento, con questo articolo, tutti gli emolumenti che fanno parte della retribuzione annua. Perchè dobbiamo lasciare

al sindacato la possibilità di variare come vuole per fare i soliti compromessi, per ottenere oggi un vantaggio immediato, rinunciando poi alla tutela degli interessi del lavoratore? Abbiamo il dovere in quest'Aula di prendere atto di questa precisazione, e comunque è giusto che rimanga agli atti, come interpretazione autentica, che la contrattazione collettiva non può essere peggiorativa rispetto all'articolo 2, ma deve essere migliorativa. Questo — o lo inseriamo nella modifica dell'articolo o ne diamo atto agli atti del Parlamento — deve essere un punto fermo senza il quale l'articolo 2 non ha ragion d'essere perchè basterebbe allora soltanto richiamarsi all'articolo 2121 che già contiene gli elementi di cui stiamo discutendo.

Per queste ragioni, voteremo naturalmente a favore dell'emendamento soppressivo. Voteremo anche a favore dei emendamenti radicali che sono orientati nella stessa direzione, pregando che perlomeno l'altro emendamento, che contiene questo concetto migliorativo, venga accettato: mi sembra un punto fondamentale, perchè diversamente rimane l'equivoco, il dubbio; ed una legge che viene approvata dopo tanta elaborazione non può lasciare equivoci su un punto così importante della proposta normativa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.6 presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto riguarda l'emendamento 2.7 e l'emenda-

mento 2.10, perchè quello che richiede l'emendamento 2.10 è implicitamente accolto nella formulazione del 2.7, cioè l'obiettivo per entrambi gli emendamenti è quello di sopprimere le parole: « salva diversa previsione dei contratti collettivi » nella formulazione dei due articoli. La necessità di sopprimere queste parole deriva per noi dalla preoccupazione che, attraverso questa dizione, si voglia aprire una via molto tortuosa che in fondo, ancora una volta, dovrebbe servire per adoperare lo strumento di legge in una direzione che noi assolutamente non condividiamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, visto che non è passata la nostra proposta di sopprimere la formulazione originaria, con questa formulazione che aggiunge le parole: « miglior favore » dobbiamo dirci con franchezza che mentre già la riforma del 1977 tendeva fortemente a colpire l'istituto della liquidazione, e ora il progetto Romei-Spadolini dà un notevole colpo all'istituto

delle liquidazioni, un ulteriore fortissimo colpo è rappresentato, dati i parametri svalutativi scelti dalla maggioranza, dall'ulteriore prelievo a carico degli accantonamenti delle liquidazioni dello 0,50 per cento. Siamo quindi in presenza di una filosofia, e di una impostazione tendente ad affossare l'istituto. Coerentemente con questa filosofia, con una formulazione solo apparentemente ambigua si dà in realtà una direttiva alla contrattazione sindacale non per migliorare, ma in prospettiva addirittura per peggiorare questo istituto che è tuttora una componente del salario. Per questo siamo favorevoli all'emendamento 2.9.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano assorbiti gli emendamenti 2.4 e 2.11.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, lo ritengo parzialmente assorbito dall'emendamento 2.12 e pertanto lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario.

Art. 3.

(Tasso di rivalutazione)

Il trattamento di cui all'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma dello stesso articolo 1, con esclusione della mensilità maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario.

Sopprimere l'articolo.

- 3.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

- 3.14 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il trattamento di cui all'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma dello stesso, con esclusione della mensilità maturata nell'anno, è rivalutato al 31 dicem-

bre di ogni anno in misura corrispondente all'aumento dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile.

Al fine della rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di comunicare, entro il primo trimestre di ciascun anno ed a partire dal 1983, ai rispettivi dipendenti gli importi a loro credito così come risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 e dai primi due commi del presente articolo ».

- 3.26 ANTONIAZZI, CAZZATO, GIOVANNETTI, LA PORTA, LUCCHI, MOLA, PANICO, ZICCARDI

Sopprimere il primo comma.

- 3.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il trattamento di cui all'articolo 1 ivi compreso quello suindicato al terzo comma dello stesso articolo è incrementato, al 31 dicembre di ogni anno, di un tasso pari al 100 per cento dell'aumento previsto dall'indice ISTAT annuale e nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ».

- 3.12 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il trattamento di cui all'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma

dello stesso articolo 1, è rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, in misura proporzionale alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero ».

3. 15 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il trattamento di cui all'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma dello stesso articolo 1, è rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, in misura proporzionale alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente ».

3. 16 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma sopprimere le parole:
« con esclusione della mensilità maturata nell'anno ».

3. 11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« con esclusione della mensilità maturata nell'anno ».

3. 23 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire la parola:
« mensilità » con l'altra: « quota ».

3. 25 LA COMMISSIONE

Al primo comma sostituire le parole: « 1,5 per cento » con le altre: « 5,5 per cento ».

3. 3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Al primo comma sostituire le parole: « 75 per cento » con le altre: « 94 per cento ».

3. 4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento » con le altre: « 4,5 per cento in misura fissa e dell'82 per cento ».

3. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
« 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento » con le altre: « 4 per cento in misura fissa e dell'84 per cento ».

3. 6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
« 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento » con le altre: « 3,5 per cento in misura fissa e dell'86 per cento ».

3. 7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento » con le altre: « 3 per cento in misura fissa e dell'88 per cento ».

3. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire la cifra: « 1,5 » con la seguente: « 3 ».

3. 20 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento » con le altre: « 2,5 per cento in misura fissa e del 90 per cento ».

3. 9 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire la cifra: « 1,5 » con la seguente: « 2 » e le parole: « dal 75 per cento dell'aumento » con le altre: « dall'aumento ».

3. 17 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento » con le altre: « 2 per cento in misura fissa e del 92 per cento ».

3. 10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « dal 75 per cento dell'aumento » con le altre: « dall'aumento ».

3. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire la cifra: « 1,5 » con l'altra: « 1 » e le parole: « dal 75 per cento dell'aumento » con le altre: « dall'aumento ».

3. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole da: « dell'indice dei prezzi di consumo » fino alla fine del comma con le altre: « dell'indice del costo della vita valevole ai fini della applicazione della scala mobile ».

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere la parola: « ISTAT ».

3. 21 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma.

3. 13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo che per le frazioni di anno superiori a sei mesi che si computano come anno intero ».

3. 22 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« È fatto obbligo ai datori di lavoro di comunicare, entro il primo trimestre di ciascun anno ed a partire dal 1983, ai rispettivi dipendenti gli importi a loro credito così come risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 e dai primi due commi del presente articolo ».

3. 24 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I . Dopo il colpo di piccone inferto ai diritti dei lavoratori con la indistinta definizione della contrattazione, siamo ad un'altra picconata degli stessi diritti dei lavoratori attraverso la individuazione dei meccanismi di rivalutazione, così come operata dall'articolo 3. È questa la motivazione di fondo che mi ha posto e mi pone nelle condizioni di chiedere la soppressione di questo articolo 3. Una soppressione dovuta nei confronti dei lavoratori, una soppressione doverosa per ogni coscienza di legislatore.

Già in fase di lavoro nella Commissione i componenti hanno potuto raccogliere apprezzamenti poco lusinghieri su questo articolo, esternati dallo stesso relatore. Si è parlato, senza l'uso di perifrasi, di penalizzazione a carico dei prestatori d'opera. Una prima penalizzazione — è stato detto, e condividiamo appieno questa analisi — risiede nell'esclusione della mensilità maturata nell'anno. Una seconda penalizzazione risiede nell'articolazione del meccanismo perequativo che vede da un lato un tasso di rendita fissa dell'1,5 per cento e dall'altro l'applicazione per la rivalutazione del 5 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Mi sembra che sia estremamente evidente lo scopo di abbassare ulteriormente il valore della quota mediante l'artificio della esclusione della mensilità maturata nell'anno.

È una sottrazione indebita perchè è nettamente in contrasto con quanto abbiamo avuto modo di approvare nell'articolo 2 che, lo voglio ricordare, dispone che la retribuzione annua ai fini del precedente articolo 1 comprende le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ogni altro compenso di carattere continuativo. La quota annua che si tiene fuori dalla valutazione ha queste caratteristiche: rientra nella individuazione di compenso con carattere continuativo. Quindi mi sembra che questo articolo, se varato nella formulazione indicata dal Governo, sia destinato ad innescare un contenzioso che non

potrà non rivelare questo contrasto tra due momenti diversi della norma, tra l'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3.

Ma dirò di più. Dirò che il meccanismo perverso che vede convergere in modo sinergico e negativo il sistema dello 0,75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo e la rendita fissa dell'1,5 per cento, realizza un ulteriore taglio, un'ulteriore decurtazione del montante delle liquidazioni. Realizza tale decurtazione in quanto i valori indicati nell'articolo 3 del disegno di legge governativo sono tali da avere solamente e unicamente capacità perequativa nei confronti di una svalutazione del 6 per cento. Difatti il 75 per cento del 6 per cento più la rendita fissa dell'1,5 per cento dà in totale una misura percentuale del 6 per cento. Quindi l'azione congiunta di questi due distinti parametri copre questa svalutazione.

Noi ben sappiamo come l'andamento in progressione della svalutazione in atto, che a tutti è consentito intravedere sin da questo momento in cui dibattiamo la norma, è ben al di sopra di questa indicazione. Se vivendo un momento di utopia vogliamo rimanere tutti nella convinzione che l'inflazione possa essere fermata intorno al valore del 16 per cento, ebbene, il divario tra il dovuto e il riconosciuto è del 2,5 per cento nei confronti del lavoratore. Potete quindi desumere di quanto questa percentuale si accresca e di quanto in sostanza il lavoratore venga privato rispetto alle legittime attese che egli matura nel corso del suo rapporto di lavoro.

Siamo di fronte ad una vera espropriazione; e definendo così il meccanismo dell'articolo 3, non faccio che riprendere una definizione venuta da altri banchi, venuta anche da un commento del relatore.

Devo quindi sollecitare la massima attenzione nel varo di questa norma e una riflessione attenta, di quanti possono concorrere ad emendarla in senso perequativo, dei disagi che essa è destinata a produrre, se varata nella formulazione attuale.

Chiarite queste motivazioni di fondo, che ci mettono nelle condizioni di chiedere in prima istanza la soppressione dell'articolo,

devo aggiungere che, sempre nell'ottica di fornire un contributo ragionato e costruttivo, finalizzato comunque a salvare il salvabile, i successivi emendamenti — fatta eccezione per quelli soppressivi dei singoli commi che vanno intesi in subordine a quello soppressivo dell'intero articolo — tendono a sanatorie specifiche. Difatti con l'emendamento 3.12 chiediamo una sostituzione del comma, offrendo una formulazione diversa e migliore; infatti diciamo che il trattamento di cui parla l'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma dello stesso articolo, è incrementato al 31 dicembre di ogni anno di un tasso pari al 100 per cento dell'aumento previsto dall'indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. Devo rilevare in questo momento che già in altra occasione ho cercato di fornire dati oggettivi e utili ai fini di una valutazione delle carenze già insite nel meccanismo adottato dall'ISTAT; ho avuto modo di dire come un'apposita commissione scientifica internazionale, incaricata di esprimere un parere sui sistemi di rilevazione dell'ISTAT, abbia qualificato i tre indici adottati dall'ISTAT come indici obsoleti. E questa commissione scientifica internazionale ha aggiunto che è auspicabile che si provveda alla sostituzione di tre indici con un unico indice congruo che tenesse conto di una realtà modificatasi nei 30 anni di vuoto che l'attuale meccanismo ha sulle spalle: passati 32 anni, noi ci ritroviamo a dover effettuare valutazioni su basi che sono fuori dal tempo. In particolar modo in questo indice, ad esempio, è preminente la spesa alimentare.

È stato rilevato che ha un'incidenza del 57 per cento. Quindi già questo dato consente una valutazione di quanto fuori dei tempi attuali sia il meccanismo dell'ISTAT. Un motivo in più, quindi, perchè sia ritenuto accettabile il suggerimento di prendere in considerazione il 100 per cento di questo indice, ben sapendo, tutti insieme, che nemmeno il 100 per cento di questo indice può risultare congruo rispetto all'effettiva svalutazione che oggi si registra.

Abbiamo chiesto altresì, in assonanza con il nostro obiettivo di ridurre comunque le

occasioni di danno per i lavoratori, con l'emendamento 3.11 la soppressione delle parole « con esclusione della mensilità maturata nell'anno », intendendo sanare con questa formulazione la prima delle penalizzazioni a cui mi sono riferito. Devo altresì dire — lo dico in modo informale — che l'emendamento 3.25 della Commissione ricalca un emendamento, da me presentato in Commissione ed approvato, all'articolo 1. Quindi vorrei pregare la Presidenza di valutare questa mia indicazione. Infatti l'articolo 1 ha modificato il testo sostituendo l'espressione « mensilità » con l'espressione « quota ». Quindi questo emendamento dovrebbe decadere e in fase di coordinamento dovrebbe procedersi alla modificazione conseguenziale, anche nell'articolo 3, dell'indicazione « mensilità » sostituendovi la parola « quota ».

Inoltre abbiamo ritenuto di articolare una serie di proposte graduate e comunque tutte finalizzate a confermare la proposta prioritaria di considerazione del 100 per cento dell'incremento previsto dall'indice ISTAT; articolando difatti i due parametri assunti dalla proposta di legge governativa, noi abbiamo inteso di volta in volta far sì che attraverso le indicazioni percentuali da noi suggerite si concretasse sempre l'obiettivo ultimo del riconoscimento al cento per cento di questo incremento. È questo il senso degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, che devono intendersi tutti illustrati con le motivazioni che ho ora addotte. Mi sembra che non resti altro delle nostre proposte, perchè anche per le proposte di soppressione dei commi mi sono ricollegato a quanto detto all'inizio del mio intervento.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Direi che siamo di fronte, in questo caso, al fatto più grave, entrando nel merito e sempre cercando di collocarmi dalla parte di chi questa proposta di legge ha presentato e

sostiene. Il primo dei nostri emendamenti, con il quale si propone la soppressione dell'articolo, ha un valore particolarmente significativo e non si collega solo con tutta la nostra posizione, con tutto il nostro atteggiamento di contrapposizione all'intero provvedimento di legge. A proposito dell'articolo 3 diciamo — e lo dico con tranquillità, con tono molto sommesso — che siamo di fronte ad un furto. Qui, per la prima volta, almeno per quanto mi è a conoscenza, il Governo chiede la connivenza del Parlamento per rubare. Ho avuto occasione, illustrando l'articolo precedente, di mettere in evidenza la confusione intellettuale e formale che presiede a coloro che hanno elaborato questo progetto di legge, e quindi il fatto che ciò che si afferma da una parte si cerca di contraddirlo dall'altra. Ancora non sono riuscito a capire onestamente se, secondo i proponimenti, l'indennità di liquidazione come istituto è stata soppressa, se in cece non è stata soppressa, se al posto dell'indennità di liquidazione e quindi della retribuzione differita ci troviamo di fronte ad una quota della retribuzione annua, perchè quello che ho letto prima e che è contenuto nella relazione contraddice — a proposito dell'articolo 2 — quello che il relatore stesso afferma nella parte generale della sua relazione. Quando dico queste cose, cerco di provarle e le provo, adoperando dei documenti, però qui siamo sul piano del pasticcio, della confusione, siamo sul piano di tutta quell'operazione che è necessario compiere per poter commettere quello che con questo articolo si commette, cioè un furto: lo Stato autorizza gli imprenditori a rubare il denaro dei dipendenti.

Mi dispiace che ci sia l'immunità per quello che si afferma, perchè veramente sarei pronto a sostenerlo, augurandomi che qualcuno si risentisse, ma ormai non ci si risente più neppure di sentirsi dare dei ladri. Infatti — e qui a testimonianza porto un altro dato di fatto — sia chiaro che, siccome a questo progetto di legge viene abbinato molto spesso anche il nome di Gino Giugni, la proposta della commissione Giugni e la proposta di quel tanto che uscito fuori è e rimane quella per il rico-

noscimento del cento per cento dell'indice di svalutazione. Quindi non può essere attribuito questo furto ad altri, se non a chi questa proposta di legge propone ed è il Governo, che chiede la nostra connivenza perchè si pone nell'unica logica sostenibile, cioè che ci troviamo di fronte ad un mutamento sostanziale dell'istituto e quindi, secondo la proposta di legge del Governo, ad una retribuzione che matura con l'anno e fa parte della retribuzione annua. Questa retribuzione, al massimo possiamo considerarla differita alla fine dell'anno, ma una volta che l'anno si è compiuto, questa somma fa parte della retribuzione di quell'anno e se la legge non intervenisse nel modo che qui viene proposto, questi soldi andrebbero a finire nelle tasche del legittimo proprietario che è il lavoratore, il quale ne farebbe quello che vuole e potrebbe anche, a sua discrezionalità, prestarlo alle condizioni più vantaggiose per lui.

Non è che io voglia essere più realista del re. Io non pretendo che lo Stato garantisca al lavoratore, al quale si vincola questa quota di danaro, un tasso di interesse a condizioni che siano più vantaggiose di quelle del mercato; non pretendo neanche che si assicurino le stesse condizioni al mercato, ma è inammissibile che addirittura lo si costringe a prestare questo denaro al proprio datore di lavoro, a condizioni che sono assolutamente inaccettabili. Ho ricordato già che l'IMI assicura, a chi gli presta il denaro, il raddoppio del capitale in quattro anni, il raddoppio del capitale anche in 10 anni e vi aggiunge ogni anno un interesse del 15 per cento. Non sono un conoscitore di forme di investimento perchè non ho mai avuto occasione di usufruirne, ma credo che le forme e le possibilità che oggi si offrono al cittadino di investire il denaro a condizioni più favorevoli di quelle cui per obbligo il cittadino viene qui sottoposto da questo progetto di legge, credo siano numerosissime. Si è parlato tanto del Governo Spadolini che si piccava — oggi se ne parla un po' meno — di essere il Governo della moralizzazione del paese. In effetti devo dire che più volte, parlando e trattando della questione della moralizzazione, ci siamo tro-

vati di fronte a situazioni in cui la moralità del comportamento degli uomini pubblici poteva lasciare interdetti, perchè sospetti potevano esserci, ma certezze non vi erano. In questo caso la certezza dell'immoralità dei governanti, o di coloro che dovrebbero governare, non so che cosa si attende di più per vederla comprovata.

Non ho le conoscenze storiche sufficienti per rifarmi ad altre situazioni o altri comportamenti del Parlamento e del Governo; ma io credo, per quanto ne so, che una spudoratezza, per quanto si tenta di mascherarla con la confusione intellettuale e formale cui ho cercato di fare riferimento più volte, che una spudoratezza, ripeto, come quella di chi oggi si riempie continuamente la bocca nel parlare di classe lavoratrice, di lavoratori, di coloro che con sudore mantengono in piedi le sorti di paese, di coloro che in fondo la Repubblica, prima di ogni altro, dovrebbe tutelare, non si è mai vista. Ritengo che la Repubblica debba tutelare tutti i cittadini allo stesso modo. Non c'è dubbio che sul piano morale il fatto che vi sia gente che contribuisce a far sì che questo paese non sia andato a gambe all'aria, ha una sua rilevanza.

Ci troviamo di fronte ad un furto legalizzato. Che il Governo tenti un'operazione di questo genere va bene, ma che anche i parlamentari tranquillamente e in silenzio si rendano conniventi, a me sembra strano. E allora mi sorge l'obbligo di cercare di ripeterlo per fare in modo che nella distrazione generale qualcuno non si venga a trovare, suo malgrado, ad essere connivente di un furto. Lo ripeto ancora una volta: qui ci si chiede di rubare il denaro ai cittadini. Questa è la verità. Infatti questa condizione non è fatta a vantaggio della collettività (e lo potrei capire, sarebbe comprensibile); no, qui è vantaggio di altri privati. Si prevarica sulle tasche di privati cittadini a favore di altri privati cittadini con la connivenza del Governo e del Parlamento. Se non lo capite, veramente vi rendete conniventi e partecipi di un furto, tutti! (*Commenti dal centro*). Adesso sono sicuro che non avete più possibilità attenuanti

e scuse. Se lo fate, lo fate consapevolmente e vi prendete tutte le vostre responsabilità.

Pertanto, vi è un emendamento presentato dai compagni comunisti che accoglie nella sostanza il significato delle cose che ho detto, anche elevando il tono della voce e adoperando un certo tipo di linguaggio. Infatti sono stati oltremodo parchi in questa circostanza di emendamenti, e hanno detto chiaramente che gli emendamenti che presentano sono emendamenti cui attribuiscono importanza fondamentale, in modo che questa legge sia se non un buona legge, per lo meno accettabile. Debbo ritenere che questo emendamento è di importanza veramente essenziale e lo giustificheranno con linguaggio e termini diversi. Posso anche capire che il Partito comunista è un partito grosso e che i compagni comunisti indubbiamente debbono tener conto di una realtà che è quella propria del loro partito. Io rispetto queste cose: sono per fortuna estremamente più libero: una delle cose di cui sono grato al mio partito è questa.

B O L L I N I . Ma siamo liberi anche noi!

S T A N Z A N I G H E D I N I . Non ho detto che non siate liberi. Credo proprio di aver detto cose diverse: ho detto che si tratta di condizioni diverse, ho detto questo e lo ripeto. Ma se vogliamo polemizzare, polemizziamo. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Siete un grosso partito, siete un'altra cosa e spero che possiate anche essere sempre e coerentemente come in certi momenti della vostra storia, un grande partito, e questa è un'occasione in cui potete dimostrarlo. Qui si vuole polemizzare quando non ne ho nessuna intenzione. Sia pure in condizioni e in termini diversi, con linguaggi e comportamenti diversi, la realtà che io ho espresso in determinati modi usufruendo di un tipo di libertà che il mio partito mi concede (il mio partito e non quella che mi concedete voi) è quella di poter anche esprimermi in ogni momento e in ogni circostanza sapendo che poi non rifletto conseguenze del mio comportamento su situazioni estremamente complesse e

su situazioni diverse. Quindi ognuno adopera la libertà nei termini e con le autolimitazioni e i condizionamenti che soggettivamente ritiene di doversi imporre. E spero veramente — me lo auguro — che il Senato abbia almeno, in merito a questo punto, la forza di acquistare la consapevolezza e di non prestarsi ad un'operazione che io sinceramente non riesco a comprendere come milioni di cittadini potranno accettare. Certo che anche in questa circostanza assistiamo a una di quelle condizioni che noi radicali abbiamo denunciato più volte, cioè il comportamento dei mezzi di informazione, della radio, della televisione, della stampa tale che sembrerebbe registrata, governata e gestita al fine di far sì che i cittadini e la gente sappiano il meno possibile, e quindi non si rendano conto e non capiscano, perchè chi non sa non è evidentemente in buone condizioni per poter dare valutazioni coerenti.

Però, sia pure se ci vorrà tempo perchè si tratta sempre di provvedimenti, questa è un'altra delle furbizie che non operiamo poichè le norme che verranno qui approvate non si rifletteranno immediatamente sulla busta paga che il cittadino e il lavoratore riceveranno la prossima settimana o la successiva all'approvazione della legge. Le conseguenze le riscontreremo nel momento in cui andranno in pensione: aspetteranno la liquidazione e chissà quanti si renderanno conto che non si tratta più di una liquidazione, ma di una quota che è stata prestata al datore di lavoro. Ma siccome il sistema in vigore è molto semplice, e tutti riescono a farsi i conti, perchè basta che sappiano qual è la retribuzione dell'ultimo anno e la moltiplichino per quelli che sono gli anni di servizio e vengano a sapere con il sistema in vigore oggi la somma che gli spetta, essi verranno a trovarsi tra qualche anno di fronte ad una realtà sostanzialmente e notevolmente diversa. Certo il rischio è diluito: perchè? Perchè il provvedimento investe milioni e milioni di cittadini ma naturalmente *divide et impera*, non è che li colpisce tutti contemporaneamente. E quindi le reazioni di massa, consistenti, saranno attenuate dal fatto che, conniventi i

sistemi di informazione, la radio, la televisione, connivente il Presidente del Consiglio che li terrorizza anche lui con delle informazioni false, probabilmente l'opinione pubblica, i lavoratori non se ne renderanno conto con immediatezza e quando se ne renderanno conto le loro possibilità di reazione saranno indubbiamente, estremamente più limitate. Da queste considerazioni e da questi presupposti muovono i nostri emendamenti di cui il primo è quello soppressivo; quello successivo tende a sanare la questione fondamentale cioè di assicurare che almeno queste quote annuali della retribuzione del lavoratore vengano adeguate con il cento per cento dell'indice di svalutazione. Cioè il prestito, nell'ipotesi che il denaro non perda minimamente valore è gratuito; quello che si chiede è solo questo. Noi siamo d'accordo che possa essere dato gratuitamente il denaro ma non possiamo ammettere che si costringa il lavoratore a rimmetterci. Ho già detto che tra lo 0,75 per cento e l'1,5, l'interesse in teoria è l'1,5; però la rivalutazione del capitale è fatta nella stessa misura dell'indice dell'equo canone, cioè là è applicato come interesse, qui invece come quota di rivalutazione del capitale.

Questi gli emendamenti che io intendevo svolgere, gli altri li svolgerà il compagno Spadaccia.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, gli altri emendamenti si muovono con diverse soluzioni nella logica che già ha spiegato il senatore Stanzani Ghedini. Cioè quella di rimanere, nonostante le nostre perplessità su questo meccanismo, sulla sua validità ad evitare il *referendum*, almeno i più aderenti possibile alla impostazione dell'originario progetto emerso dalla commissione Giugni, che era quello di una rivalutazione completa degli accantonamenti e non di un ulteriore colpo inferto agli accantonamenti con meccanismi che non sono di rivalutazione

ma sono in realtà di svalutazione o di possibile svalutazione.

Io credo che sia di già ipocrita ipotizzare un interesse dell'1,5 per cento su un parametro che è il 75 per cento, non il 100 per 100, della quota di retribuzione fissata nell'articolo 1. Ma questa legge è un insieme di ipocrisie che servono a mascherare la caratteristica delle operazioni che si compiono. I giuristi parlerebbero di combinato disposto, ebbene esiste un combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 che non può essere ignorato e che concretizza quell'operazione di frode o di furto di cui parlava poco fa il senatore Stanzani. Prima operazione: con l'articolo 1 (l'abbiamo visto ieri notte) il divisore attuale che divide per 12 la retribuzione annua, viene elevato a 13,5, e con l'ulteriore prelievo dello 0,50, come abbiamo dimostrato ieri sera, diventa 14,5.

Romei dice che non si deve parlare più di retribuzione come punto di riferimento, come parametro, ma di quota parte della retribuzione annua, ma sta di fatto che la quota parte della retribuzione annua, che fino adesso per i lavoratori è valsa e che era la retribuzione annua divisa per dodici, diventa la retribuzione annua divisa per 13,5, e con l'ulteriore prelievo dello 0,50 divisa per 14,5.

Seconda operazione: questa quota parte non viene calcolata al 100 per cento ma al 75 per cento con l'ipocrisia di corrispondere un interesse dell'1,5 per cento su questa somma defalcata, mentre fino ad oggi il lavoratore prendeva il 100 per cento di quella quota parte della retribuzione calcolata come retribuzione annua divisa per dodici e la rivalutazione veniva affidata non alla corresponsione di un interesse simbolico, ma al progredire delle retribuzioni con la anzianità e con la carriera. In queste operazioni successive si concretizza quello che il senatore Stanzani definiva frode e furto. Gli emendamenti successivi tendono, o agendo sulla quota di rivalutazione o agendo sulla quota di remunerazione, a correggere o almeno a limitare il danno.

L'emendamento 3.17 porta la remunerazione al 2 per cento anzichè all'1 per cento,

stabilendo che la rivalutazione sia del 100 per cento anzichè del 75 per cento.

Con l'emendamento 3.18 la remunerazione rimane all'1,5 per cento e la rivalutazione è del 100 per cento.

Con l'emendamento 3.19 la remunerazione è dell'1 per cento e la rivalutazione del 100 per cento.

Con l'emendamento 3.20 la remunerazione diventa del 3 per cento a fronte di una rivalutazione che rimane del 75 per cento.

Ora vorrei far notare che, con la soluzione indicata dal Governo, prima del colpo inflitto con l'ulteriore prelievo dello 0,50 per cento per finanziare un provvedimento che riguarda l'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario, il senatore Romei aveva detto che il combinato disposto degli articoli 1 e 3 avrebbe tutelato gli accantonamenti in un'ipotesi di inflazione al 6 per cento. Dai nostri calcoli la soluzione prevista dal nostro emendamento 3.20, che prevede la remunerazione al 3 per cento rimanendo ferma la rivalutazione al 75 per cento, tutela gli accantonamenti fino a una ipotesi di inflazione del 12 per cento.

L'emendamento 3.21 sostituisce l'indice del disegno governativo con quello sindacale valido per il computo della scala mobile.

Con l'emendamento 3.23 la rivalutazione avviene computando anche l'anzianità maturata nell'anno.

Gli emendamenti 3.22 e 3.24 rappresentano questioni minori che si illustrano da sè. Mi limiterò a leggerli. Con l'emendamento 3.22 si propone di aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « salvo che per le frazioni di anno superiori a sei mesi che si computano come anno intero ». Con l'emendamento 3.24 si propone di aggiungere dopo il secondo comma il seguente: « È fatto obbligo ai datori di lavoro di comunicare, entro il primo trimestre di ciascun anno ed a partire dal 1983, ai rispettivi dipendenti gli importi a loro credito così come risultati dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 e dai primi due commi del presente articolo ». Questo perchè i lavoratori siano almeno in grado di sapere qual è la cifra sulla quale possono contare. Infatti, mentre oggi il calcolo è

facilissimo, nel senso che si sterilizza la contingenza da un certo anno in poi e si divide per 12 la retribuzione annua, ora, attraverso questa congerie successiva di operazioni mascherate, diventa estremamente difficile calcolare anche le modeste somme che rimangono dell'istituto della liquidazione.

E vengo a un'ultima considerazione di carattere generale su questi emendamenti. Si è tanto discusso, con una sorta di superfetazione ideologica, di questa nuova filosofia del prestito forzoso che dovrebbe sostituire la concezione della liquidazione e dell'indennità di anzianità. Ma un prestito è un prestito, e non si è mai visto un prestito, anche forzoso, anche vincolato, a condizioni così onerose per una parte, la parte che presta, e così vantaggiose per l'altra, la parte che ne usufruisce. Non ho bisogno di invitarvi ad andare a guardare le obbligazioni vincolate a dieci anni di alcuni istituti finanziari italiani; non pretendiamo neppure che un prestito forzoso di una parte della retribuzione sia calcolato, valutato e remunerato a condizioni di mercato, ma riteniamo scandaloso che sia addirittura falcidiato con meccanismi che diventano ingiustamente onerosi per i lavoratori. Stanzani ha parlato di frode o di furto, di autorizzazione per legge all'imprenditore di frodare il lavoratore, io parlerò puramente e semplicemente di patto leonino. Il patto leonino si ha quando uno dei contraenti viene costretto a subire condizioni impossibili o clamorosamente ingiuste. Solo che in quel caso interviene il codice civile a stabilire che il patto leonino non è valido e ad annullarlo. Questa invece è una legge dello Stato. Noi stiamo facendo un patto leonino, sanzionandolo legislativamente, imponendolo alle parti, facendolo pagare ai lavoratori e facendo lucrare gli imprenditori senza che nessun codice civile possa intervenire a dichiararlo patto nullo.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Onorevoli colleghi, abbiamo presentato l'emendamento 3.26, poichè riteniamo l'articolo 3 uno dei più importanti del provvedimento che è al nostro esame, in quanto è destinato ad avere effetti complessivi ai fini del giudizio su di esso. Come voi sapete, l'articolo riguarda l'indicizzazione delle quote che, in base alle nuove disposizioni, vengono accantonate, sia le quote detratte fino all'entrata in vigore della legge, sia le quote che matureranno in futuro, sempre sulla base del provvedimento al nostro esame.

Ho detto prima che si tratta di un articolo importante e vorrei portare alcuni dati per dimostrarne l'importanza. Il primo dato è che, se fosse accolto l'articolo così come è, le conseguenze per i lavoratori sarebbero le seguenti: a fronte di un'inflazione presente del 18 per cento le somme accantonate, utilizzando il meccanismo della indicizzazione previsto dal disegno di legge del Governo all'articolo 3, avrebbero una perdita secca annua del 3 per cento. Di fronte ad una inflazione del 16 per cento, la perdita secca, sempre per le somme accantonate, sarebbe del 2,5 per cento; con una inflazione del 14 per cento la perdita è del 2 per cento; con una inflazione del 12 per cento la perdita è dell'1,50; con un'inflazione del 10 per cento la perdita è dell'1 per cento. Solo con un'inflazione pari al 6 per cento, non vi è nessuna perdita: cioè il lavoratore riesce a percepire quanto viene divorato dall'inflazione.

Per avere la dimensione esatta del problema — ho parlato prima di percentuali — traduciamo queste percentuali in alcuni numeri. Noi avremo questa situazione: se un lavoratore ha una lunga anzianità e ha accantonato una somma per indennità di fine lavoro pari a 20 milioni, con un'inflazione al 16 per cento perde 500.000 lire annue, che diventano 250.000 per chi ha un'indennità calcolata per 10 milioni e che diventano, ovviamente, 125.000 lire annue (sempre con un'inflazione del 16 per cento) per chi ha accantonato una somma di 5 milioni. Con un'inflazione ridotta evidentemente la perdita si riduce. Infatti gli stessi 20 milioni con un'inflazione al 14 per cento subiscono una perdita annua di 400.000 lire

che diventano 200.000 per i 10 milioni e 100.000 per i 5 milioni. Se poi l'inflazione scende al 12 per cento, si riducono ulteriormente queste somme, per cui per i 20 milioni la perdita è di 300.000 lire all'anno, per i 10 è di 150.000 e per i 5 milioni di 75.000 lire. Prendiamo ad esempio 10 milioni: chi ha accantonato una somma di 10 milioni, senza mettere nel conto le rivalutazioni future, in 10 anni, con un'inflazione al 16 per cento, ha una perdita secca di 2 milioni e 500 mila. Per chi ha 5 anni la perdita secca, sempre con l'inflazione al 16 per cento, è di 1.250.000 lire. Non parlo del futuro, parlo delle somme accantonate, quelle che la norma vigente, l'ultimo comma dell'articolo 1, stabilisce che all'entrata in vigore della legge vengono accantonate attraverso il vecchio sistema di ricalcolo. Ora, già le indennità maturate e le indennità che andranno a maturare, sono penalizzate dal divisorio 13,5 invece del divisorio 13 o del divisorio 12 come è attualmente. Si aggiunge a questa prima penalizzazione questa seconda, che ha le dimensioni alle quali prima ho fatto riferi-

mento. Io chiedo a tutti i colleghi, ai rappresentanti del Governo: come si può sostenere un articolo che ha queste implicazioni e che comporta queste perdite reali per i lavoratori? Voi avete ripetuto, e ripetete in continuazione, che volete fare una legge che eviti il referendum. Noi abbiamo detto e ripetiamo che vogliamo fare una buona legge; ma per fare una buona legge, evidentemente, l'articolo 3 è uno dei punti importanti e decisivi. Se questa norma non viene modificata così come oggi richiede il Gruppo comunista, le reazioni fra i lavoratori, fra tutti gli interessati saranno tali da offuscare anche quegli aspetti positivi che sono contenuti o che potrebbero, nella soluzione finale, essere contenuti nel provvedimento di legge al nostro esame. D'altra parte non si può dimenticare che con la nuova normativa viene abolito il ricalcolo sulle liquidazioni maturate e sulle liquidazioni che andranno a maturare e che, con la nuova normativa, si propone che gli scatti di contingenza che sono scattati dal 1977 al 1° maggio entrino nelle indennità scaglionate entro il 1986.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue A N T O N I A Z Z I). Non si può nemmeno dimenticare che ieri sera un voto della maggioranza dell'Assemblea ha bocciato un nostro emendamento che intendeva introdurre norme di salvaguardia transitorie per difendere quei lavoratori che potrebbero interrompere il rapporto di lavoro nei prossimi anni. Ebbene, se consideriamo tutte queste norme che introducono elementi modificativi, e per alcuni aspetti limitativi, della normativa vigente, o comunque di quella esistente dal 1977, e ad esse assommiamo anche il fatto che non si adeguano, non si indicizzano le somme accantonate almeno all'aumento del costo della vita, comprendete benissimo che la norma complessiva non può che suscitare perplessità e malcontento in mezzo ai lavoratori. Noi non

chiediamo, non l'abbiamo chiesto in Commissione, non lo chiediamo con il nostro articolo, di rivalutare le somme accantonate e gli accantonamenti futuri utilizzando i tassi bancari, che sono del 24 o del 27 per cento. Chiediamo solamente che le somme dei lavoratori che l'azienda utilizza per il suo autofinanziamento abbiano almeno una rivalutazione annua pari all'aumento del costo della vita. Diversamente, non solo le aziende utilizzano i soldi dei lavoratori e quindi li pagano una quota ben inferiore di quella che utilizzerebbero facendo ricorso al mercato finanziario, ma queste somme sarebbero penalizzate.

Un lavoratore che lascia 20 milioni alla impresa si ritrova, dopo un certo periodo di anni, a ritirarne solamente 15 o 18. Noi

possiamo approvare una legge che non aumenta le somme accantonate, ma approvarne addirittura una che le riduce, a favore delle imprese, è una cosa che questo Parlamento non può e non deve fare. Di fronte a queste nostre richieste di indicizzazione totale delle somme accantonate e degli accantonamenti futuri, sulla base dell'aumento del costo della vita, ieri qualche collega della maggioranza in quest'Aula ha detto che questa nostra richiesta sarebbe pura demagogia e semplice rincorsa elettorale. Se è demagogia chiedere che i soldi dei lavoratori che le imprese utilizzano siano almeno rivalutati in base al costo della vita, se questo è rincorsa elettorale, onorevoli colleghi, giudicatelo voi molto serenamente. Riteniamo che questo sia un atto di giustizia, un atto dovuto, un provvedimento che deve andare nell'interesse dei lavoratori.

Con l'ultimo comma del nostro emendamento chiediamo che le imprese, entro il primo trimestre di ogni anno, consegnino ai lavoratori il rendiconto delle somme accantonate e rivalutate, secondo i meccanismi che saranno previsti dalla legge. Questo per impedire che ogni lavoratore sia costretto a trasformarsi in ragioniere e a fare i calcoli con tutti i coefficienti previsti dalla legge, senza sapere, alla fine, quale sarà la realtà della situazione. Quindi i nostri obiettivi sono chiari e precisi: indicizzazione al cento per cento dell'aumento del costo della vita per le quote accantonate e garanzia al lavoratore di conoscere qual è l'entità delle somme che ogni anno gli saranno accreditate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame e ad illustrare l'emendamento 3.25.

R O M E I , relatore. L'emendamento 3.25 è stato presentato per chiarezza procedurale e quindi si illustra da solo.

M I T R O T T I . Ritengo che questa modifica dovrebbe far parte del coordinamento, perchè analogo emendamento era stato

approvato in precedenza, in connessione con l'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Il coordinamento può arrivare fino ad un certo punto. Bisognerà votare l'emendamento per chiarezza procedurale.

R O M E I , relatore. Sono favorevole, ovviamente, all'emendamento 3.25 della Commissione. Parere contrario su tutti gli altri emendamenti proposti.

Sugli emendamenti 3.26, 3.12, 3.15 e 3.16, che sono sostanzialmente uguali, mi rimetto al parere del Governo. Faccio presente, tuttavia che il testo proposto dalla Commissione contiene una remunerazione mista: tasso di interesse composto all'1,50 per cento, più indicizzazione ISTAT al 75 per cento. Si propone con gli emendamenti che ho testè ricordato di eliminare l'interesse dell'1,50 per cento, quindi la remunerazione finanziaria, e di portare l'indicizzazione dal 75 al 100 per cento. Ho detto che su questo mi rimetto al Governo, pur facendo rilevare ai colleghi che, se sono veri in una situazione di alta inflazione gli effetti di cui ha parlato il collega Antoniazzi, è tuttavia anche vero che, non solo in inflazione più bassa questo non avviene più, ma che, eliminando il principio della remunerazione finanziaria, del tasso di interesse, si viene a ledere quella modificazione di questo trattamento di fine lavoro in risparmio forzoso. Infatti, se è risparmio, la remunerazione del risparmio dovrebbe essere una remunerazione finanziaria, non un'indicizzazione. Da questo punto di vista, pur rimettendomi al Governo, vorrei far rilevare ai colleghi che quanto il Governo ha proposto è importante dal punto di vista della prospettiva evolutiva della materia.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S T A , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è contrario agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.12, 3.15, 3.16, 3.11, 3.23, e a tutti gli altri

emendamenti presentati dai senatori Mitrotti ed altri e dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Sul 3.26 desidero dire che indubbiamente capiamo le apprensioni di chi ha formulato questo emendamento, peraltro già presentato in sede di discussione in Commissione. Ricordo di aver precisato in quell'occasione che il suo contenuto poteva essere visto in un'ottica generale allorquando avremmo esaminato emendamenti che il Governo si era impegnato a presentare, la qualcosa non è avvenuta in Commissione solo per mancanza di tempo utile. Questi emendamenti governativi, presentati in Aula, sono di notevole rilievo come quello che prevede l'aggancio delle pensioni all'80 per cento con un esborso di circa 300 miliardi per il 1983 e quello della trimestralizzazione che prevede, sempre per il 1983, un ulteriore onere di 250 miliardi. Confermo ancora l'impegno assunto dal Ministro del lavoro di accogliere la proposta di regolamentare gli aspetti fiscali con apposito disegno di legge, che tra l'altro deve prevedere la defiscalizzazione del trattamento di fine rapporto, regolamentazione che non si è ritenuto di inserire nel provvedimento in esame per non appesantirne anche i tempi di approvazione. Mi si consenta di aggiungere, a quanto detto dal relatore, che la prevista forma mista di rivalutazione dell'1,5 più il 75 per cento non defrauda i lavoratori. Certo è invece che l'eventuale frode, il vero « scippo » a cui spesso ha fatto riferimento il senatore Stanzani non può addebitarsi al Governo o a questa legge, bensì all'inflazione. Noi dobbiamo agire pertanto in modo da evitare ulteriore inflazione perchè ogni eventuale aumento di essa certamente va a togliere ai lavoratori qualcosa. Per questa ragione noi riteniamo che l'emendamento 3.26 non possa essere accolto e pertanto, nell'esprimere parere contrario anche all'emendamento 3.12, ci rimettiamo al testo da noi presentato.

P R E S I D E N T E . Abbiamo sentito il parere del relatore e del Governo. Possiamo passare quindi alla votazione dei singoli emendamenti. Dobbiamo cominciare dal 3.1.

R A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Parlerò per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati dalla mia parte, presentati dal Partito radicale e anche su quello presentato dal Partito comunista in modo da abbreviare i tempi, anche perchè la dichiarazione di voto non concerne soltanto l'ovvia dichiarazione del voto favorevole del nostro Gruppo alla sostanza degli emendamenti, tutti finalizzati verso un'unica direttiva, ma perchè intende sollevare in un momento di riflessione forse tardivo un problema che mi sono posto e che pongo all'Assemblea.

La meccanica della disposizione di legge riguarda due distinte posizioni: l'accantonamento, la liquidazione teorica della parte già maturata e liquidata in base al vecchio regime, ha natura riconosciuta e non contestata di retribuzione differita. Viceversa un nuovo processo di valutazione delle quote a venire, dopo la modifica del regime legislativo dell'indennità di fine lavoro porterebbe giuridicamente a configurare il principio della cosiddetta remunerazione finanziaria. Ora questa distinzione fra la parte già maturata come lavoratori dipendenti e la parte che andrà a maturare nel contesto di un unico rapporto di lavoro è una distinzione valida e seria, perchè confermata dal relatore e dal Governo, ed è pacifica tra tutti i Gruppi. A me sembra che il concetto della remunerazione sulla parte già maturata non possa essere applicato; la somma accantonata o maturata fino ad oggi deve ritenersi per legge liquida, esigibile: liquida perchè già il meccanismo della legge prevede la sua liquidazione attraverso un conteggio da farsi nel momento in cui la legge nuova entra in vigore; esigibile perchè l'esigibilità è lo stato potenziale dell'esazione. Poichè il lavoratore in qualsiasi momento può recedere dal rapporto di lavoro, è chiaro che in quel momento la cifra diventa automaticamente esigibile. Ora se questo concetto è valido, mi domando come è possibile stabilire sulla somma, che deve essere

liquidata ad oggi e che è posta teoricamente a disposizione del lavoratore, un tasso di interesse dell'1,50 per cento, quando esiste un articolo del codice civile il quale dice che per ogni somma che sia liquida ed esigibile il tasso minimo dovuto per legge è del 5 per cento. Se leggete il disposto dell'articolo 1282 del codice civile in relazione all'articolo 1284, sempre del codice, trovate che sulle somme che vanno accantonate per liquidazione teorica nel momento di entrata in vigore del nuovo regime è indispensabile per la conformità ad una disposizione legislativa corrispondere a livello di interessi non il tasso dell'1,50 ma il 5 per cento. Questa maturazione del 5 per cento dice il codice civile, opera di pieno diritto. Mi si risponderà: ma le norme stesse del codice civile contengono un inciso: « salvo che il titolo non disponga diversamente ». Ma il titolo di legge dispone diversamente per le quote che andranno a maturare in prospettiva, in progressione da oggi in poi, non per quelle che sono già maturate e che sono somme, come abbiamo visto, liquide ed esigibili. A questo punto, il relatore dovrebbe spiegare come è possibile evitare che un lavoratore il quale intenda mettersi in pensione un anno dopo l'entrata in vigore della legge, percependo una liquidazione ridotta perchè articolata sulla base di ridotti coefficienti di rivalutazione, non possa chiedere in via civilistica la rivalutazione per la somma maturata fino ad oggi in base all'articolo 1282 del codice civile al tasso di interesse del 5 per cento, salvo la rivalutazione finanziaria prevista al 75 per cento dell'indice ISTAT.

È questo il motivo di preoccupazione che io ho voluto sollevare. Non abbiamo trasfuso una siffatta impostazione nella pregiudiziale di incostituzionalità perchè sappiamo bene che il principio della irretroattività della legge riguarda soltanto la legge penale; però, anche in materia civile, quando una legge incide retroattivamente bisogna che la retroattività sia espressamente dichiarata. Poichè non è espressamente dichiarata la retroattività della legge per quanto riguarda la non applicazione degli articoli 1282 e 1284, mi pare evidente che non

possa essere mantenuto un tasso dell'1,50 per cento. Questa argomentazione giuridica, legale è soltanto di sostegno rispetto alla scelta politica che non possiamo condividere perchè vede ancora una volta, con questo articolo, penalizzata gravemente la posizione dei lavoratori chiamati ad un risparmio forzoso. È veramente immorale, oltre che è illegale, che si realizzi un doppio regime: quando il prestito o l'investimento può essere volontario il tasso di remunerazione sia altissimo; quando viceversa l'investimento sia forzoso, coatto, il tasso bassissimo.

Considerate due lavoratori con medesima anzianità; se uno di essi pensa di dimettersi o di recedere dal rapporto di lavoro nel giorno stesso di entrata in vigore della legge avrà a sua disposizione una somma liquida ed esatta da poter liberamente impiegare al tasso d'interesse che più gli concede il mercato finanziario. Un altro lavoratore, con la stessa parità, solo che non cessi dal servizio con lo stesso importo a disposizione anch'esso liquido ed esigibile anzichè esatto, sarà costretto a dover conferire, in virtù di questa legge l'importo stesso nelle casse dell'azienda per avere una remunerazione assolutamente svalutata e minoritaria rispetto all'altra.

Per questi motivi, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che tendono ad evitare questa penalizzazione, contando che almeno in questo caso, in un articolo che è estremamente importante nel contesto della nuova normativa, l'Assemblea possa assumere una decisione responsabile e comunque in linea con i principi basilari di giustizia e di uguaglianza.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Signor
Presidente, i motivi per cui voteremo a favore dell'articolo sostitutivo si collegano a tutta la posizione da noi assunta nei confronti della legge. Vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per dire che noi ritiriamo tutti i nostri emendamenti all'articolo 3 e con-

vergiamo sull'emendamento 3. 26 del Partito comunista, per sottolineare l'importanza che noi annettiamo, come abbiamo cercato di dimostrare e di chiarire ripetutamente, ai fini della legge nel suo complesso, alla modifica di quanto previsto in questo articolo 3. Questo evidentemente non può da parte nostra significare la rinuncia a proseguire nella nostra opposizione nei confronti dell'intera legge, che noi riteniamo nel suo complesso inaccettabile e soprattutto improponibile (in quanto è una legge che si pone chiaramente l'obiettivo di evitare il referendum), ma sia chiaro che ci collochiamo su una posizione costruttiva.

Di fronte al rischio che comunque venga approvata una legge che contiene veramente elementi che sarebbero a disdoro di tutti, noi con questo nostro atto di ritirare gli emendamenti relativi all'articolo 3 vogliamo tentare di dare il massimo di forza al Senato perchè possa modificare questo articolo e di dare quindi, in questo modo, un minimo di dignità alla proposta di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, soppressivo dell'articolo, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 3. 14, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, ritirato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 26.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Vorrei in pochi minuti sgombrare il terreno da un argomento che il sottosegretario Costa ha ripreso nella sua replica: quello delle pensioni e della trimestralità. Tutte le volte che si avanza la richiesta di migliorare un articolo ritorna in continuazione questo aspetto e non lo consideriamo un fatto secondario,

sia chiaro. (Ritourneremo su questo argomento). Voglio ora tornare a quello che è stato il punto centrale dell'illustrazione del nostro emendamento. La situazione quale è? Mentre il sottosegretario Costa parlava, ho fatto qualche calcolo: per un lavoratore che ha un accantonamento nella sua indennità di liquidazione pari a 20 milioni (parlo dell'accantonamento, non di quello che avverrà in futuro) con un'inflazione del 16 per cento e coi meccanismi da voi proposti, dopo 10 anni questi 20 milioni si riducono a 15. Contestate queste cifre se potete! In 10 anni si perdono 5 milioni. Se un lavoratore ha accantonato 10 milioni, sempre con l'inflazione al 16 per cento, dopo 10 anni i suoi 10 milioni diventano 7 milioni e 500.000 lire. Ora mi chiedo come si può sostenere che le somme che l'impresa utilizza attraverso il risparmio forzoso debbano perdere ogni anno di valore, e lo perdono in modo progressivo nella misura in cui quegli accantonamenti aumentano rimanendo un certo tasso di inflazione. Queste somme perdono progressivamente di valore al punto che, dopo aver lasciato all'azienda 20 milioni, se ne ritirano 15. Non è una proposta sostenibile. Non possiamo per questo motivo accettare la vostra impostazione ed ecco perchè proponiamo — e il problema lo poniamo a tutti i colleghi — che almeno le somme accantonate siano rivalutate in base all'indice del costo della vita. Oggi le imprese che ricorrono al mercato finanziario pagano interessi che variano dal 24 al 27 per cento, mentre qui possono utilizzare denaro dei lavoratori non più rivalutato — perchè la legge non prevede più la rivalutazione, come nel passato, dell'ultimo stipendio — ad un interesse pressochè inferiore della metà.

Come è possibile negare questa possibilità? Ripeto, e concludo, onorevoli colleghi: per noi questo è un articolo decisivo, per le ragioni che già sono state esposte, anche ai fini di un giudizio complessivo sulla legge che abbiamo in discussione. Questa richiesta, fra l'altro, e voi tutti lo sapete, è sostenuta con forza dall'insieme del movimento sindacale perchè pare a tutti una richiesta minima che si muove in una certa ottica e nella stessa linea del contenimento

dell'inflazione. Sarebbe contrario a questa linea chiedere una rivalutazione superiore all'aumento del costo della vita: invece si chiede solo di applicare i livelli di svalutazione muovendoci quindi nell'ottica del Governo. Per questo facciamo appello a tutti i colleghi di valutarla pienamente e di esprimere un voto che tenga conto complessivamente degli aspetti che qui sono stati ricordati.

P R E S I D E N T E . Preannunzio che per l'emendamento 3.26 è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Ho già prima brevissimamente chiarito l'importanza che annettiamo all'argomento. Credo che, tenuto conto di quello che ho già detto in precedenza, due minuti di tempo siano sufficienti a ribadire la nostra sollecitazione a tutti i colleghi perchè, su questo punto, si cerchi di modificare la proposta del Governo allo scopo di ottenere un risultato che contribuisca a restituire dignità al Senato nel suo complesso.

Colgo l'occasione per annunciare il voto favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo del MSI-DN.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bacicchi, Pollastrelli, Marzotto, Tassari Giorgio, Sega, Romeo, Merzario, Benedetti, Tedesco, Rossanda, Antoniazzi, Cazzato, Cossutta, Argirozzi, Gatti, Sassone, Ciacci, Maffioletti, Pinna, Felicetti, Panico, Miraglia, Ziccardi e Montalbano hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 3.26 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli senatori a prendere posto perchè procederemo mediante appello.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il Senatore segretario a procedere all'appello dei Senatori.

Segue la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Amadeo, Angelin, Antoniazzi, Argirozzi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Benassi, Benedetti, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Bozzello Verole, Branca, Brezzi, Buzio, Buzzi,

Calamandrei, Calice, Canetti, Carlassara, Carollo, Cazzato, Cengarle, Chiarante, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Conterno Degli Abbati, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa, Crollalanza,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico, Da Roit, De Giuseppe, Della Briotta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino, Di Nicola,

Fabbri, Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferralasco, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrucci, Finessi, Fiori, Flamigni, Forma, Forni, Foschi, Fossa, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giovannetti, Giust, Gonella, Granzotto, Graziani, Graziosi, Grossi, Guerrini, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, Landolfi, La Penta, La Porta, Lazzari, Libertini, Longo, Lucchi, Lugnano,

Macario, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchetti, Marchio, Margotto, Mariotti, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Mazzoli, Me-

landri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Miroglio, Mitrotti, Modica, Mola, Montalbano, Morandi, Morlino, Murmura, Noci,

Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pavan, Pecchioli, Perna, Pieralli, Pinna, Pinto, Pistolese, Pittella, Pollastrelli, Pollidoro, Pozzo, Procacci,

Rastrelli, Ravaioli, Ricci, Riggio, Riva, Romanò, Romei, Romeo, Róssanda, Rossi, Ruhl Bonazzola, Rumor,

Salerno, Salvaterra, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sarti, Sassone, Scardaccione, Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Segga, Segreto, Senese, Sestito, Sica, Signorello, Signori, Spadaccia, Spano, Spezia, Spinelli, Stammati, Stanzani Ghedini, Stefani,

Talassi Giorgi, Tambroni Armaroli, Tanga, Taviani, Tedesco Tatò, Tiriolo, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano,

Valenza, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Ariosto, Bausi, Boniver, Busseti, de' Cocci, Ferrari-Aggradi, Filetti, Lavezzari, Lepre, Mazza, Neri, Pastorino, Recupero, Ripamonti, Rosa, Rosi, Segnana, Spitella, Urbani, Valiante.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 3.26, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Senatori votanti 224

Maggioranza 113

Favorevoli 103

Contrari 121

Il Senato non approva.

Procedimenti d'accusa, esito di richiesta di proseguimento

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 14 aprile 1982, è stata data comunicazione al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa aveva trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, aveva deliberato l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti:

304/VIII (atti relativi all'onorevole Virginio Rognoni nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*);

306/VIII (atti relativi al senatore Giovanni Spadolini nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*).

307/VIII (atti relativi all'onorevole Arnaldo Forlani nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*);

308/VIII (atti relativi all'onorevole Guido Bodrato nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro-tempore*).

In relazione ai suddetti procedimenti, il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 aprile 1982, ha comunicato che, entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.15 e 3.16, presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.23 presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, ritirato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 3.20, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 3.17, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.21, presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.22 e 3.24, presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, colleghi, sarà una breve dichiarazione di voto. Devo dire che perfino nella logica che ci è stata sottoposta, e che non condividiamo, cioè quella del progetto Giugni, questo articolo rappresenta il punto più grave e più basso dell'intero provvedimento legislativo, perchè riesce perfino a tradire la logica del progetto Giugni e ad annullarne una parte o a ridurre gli accantonamenti ben oltre di quanto non faccia l'articolo 1, oltre a contraddire tutta la filosofia del prestito sostitutivo dell'indennità di liquidazione che costituisce la sovrastruttura ideologica di questo provvedimento. Quindi questo articolo 3 concretizza una vera e propria frode e perciò contro di esso il nostro voto negativo è ancora più deciso.

M I T R O T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **M I T R O T T I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una breve dichiarazione di voto. Questo articolo, i quattro emendamenti richiamati dal relatore (3.26, 3.12, 3.15 e 3.16) hanno evidenziato una disponibilità del relatore a considerare possibile la lievitazione della quota dell'indice ISTAT assunta come parametro per la rivalutazione. L'orientamento del relatore si è arenato sullo scoglio dell'eliminazione della quota di rendita fissa dell'1 per cento.

Avevo proposto una soluzione idonea a contemperare il risultato ultimo utile della valutazione del 100 per cento (o meglio della rivalutazione del 100 per cento) appunto intravedendo il permanere della rendita fissa dell'1,5 per cento e la lievitazione della quota percentuale dell'indice ISTAT fino al valore del 94 per cento. L'1,5 per cento di rendita fissa sommato al 94 per cento dell'indice ISTAT, nel complesso dà il totale del 100 per cento dell'indice ISTAT. Mi dispiace che non sia stata accolta questa possibilità che pure era stata offerta.

Nel complesso, esprimendo il voto negativo della mia parte politica su questo articolo 3, devo rilevare come in effetti si

sostanzi nella formulazione di questo articolo un vero e proprio esproprio economico nei confronti dei lavoratori.

Forse sarebbe più legittima e più attinente la parola truffa trattandosi di beni economici. Non voglio appesantire l'intervento con considerazioni che sono state già riprese dai radicali, con considerazioni che sono state sottolineate anche dagli esponenti del Partito comunista. Mi sembra che la finalizzazione troppo rigida al contenimento dei riconoscimenti dovuti al lavatore nel momento della fine del rapporto sta facendo scolorire quel poco di significato che la proposta Spadolini aveva in sé: una proposta che di nuovo offriva un'occasione per rinnovare seriamente ma che, attraverso appunto il varo in forma definitiva almeno per questa Camera dell'articolo 3, mostra di discostarsi notevolmente da questo intento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Mitrotti e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 3, con l'emendamento 3.0.1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« (Fondo liquidazioni
e forme partecipative)

I datori di lavoro e le imprese che, per effetto di quanto previsto nel regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, sono tenuti al versamento nel fondo indennità impiegati degli importi maturati, e non vi abbiano provveduto, sono obbligati all'accantonamento delle somme dovute in un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal-

l'entrata in vigore della presente legge, con versamenti di almeno il 10 per cento nell'anno 1982; il 15 per cento nel 1983, il 20 per cento nel 1984, il 25 per cento nel 1985 e il 30 per cento nel 1986.

Sono esonerate dal versamento al fondo delle percentuali di cui al precedente comma i datori di lavoro e le imprese che, entro il limite percentuale predetto, costituiscano forme partecipative agli utili con lavoratori dipendenti o liquidino agli stessi le anticipazioni previste dal successivo articolo 4.

I modi di investimento dei fondi attivanti la compartecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti che prescelgono tale soluzione, vengono stabiliti d'intesa tra questi ultimi e i responsabili dell'impresa (o i datori di lavoro) proporzionalmente ai singoli conferimenti.

Le somme oggetto della compartecipazione finalizzate all'autofinanziamento delle imprese debbono comunque assicurare un rendimento annuo non inferiore al prime-rate diminuito di 5 punti.

Le imprese aventi la caratteristica di società per azioni, d'intesa con i lavoratori dipendenti, possono trasformare i riconoscimenti economici e le anticipazioni di cui ai commi precedenti in azioni.

Entro i limiti annuali di cui al primo comma i datori di lavoro possono anticipare ai lavoratori dipendenti che ne facciano documentata richiesta e ne abbiano titolo, somme finalizzate all'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o destinate a bisogni primari ed urgenti ».

3.0.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I . Questa nostra proposta è l'elemento direi qualificante della tematica che noi abbiamo inteso riversare nella serie degli emendamenti che abbiamo presentato a corollario del disegno di leg-

ge n. 1830. Direi che è qualificante per una diversità di aspetti e di motivazioni. Una prima motivazione che emerge, e che peraltro è assonante con quanto ho avuto modo di argomentare in apertura del dibattito, è il mantenimento della validità del fondo costituito con il decreto n. 5 del 1942, una validità che noi abbiamo inteso resuscitare attraverso l'attivazione di obblighi per i datori di lavoro che hanno intrapreso la strada del raccordo delle esigenze dei prestatori d'opera e delle coeve esigenze del mondo imprenditoriale. Noi abbiamo previsto per i datori di lavoro che non abbiano ottemperato all'obbligo di far confluire le quote di accantonamento dei fondi di liquidazione presso il fondo INA (e tra le imprese obbligate a tanto voglio ricordare che le norme del 1942 prevedono anche lo Stato) la possibilità di una sanatoria articolata in cinque anni. È questo un elemento basilare e significativo della nostra proposta perchè con la definizione che abbiamo inteso dettare al primo comma mettiamo praticamente le imprese o i datori di lavoro nelle condizioni di avere la certificazione all'inizio dell'anno dell'ammontare complessivo che per la durata dell'anno deve effettivamente questa volta essere accantonato o trovare quegli impieghi diversificati previsti dallo stesso articolo aggiuntivo, compatibili sia con le giuste attese dei prestatori d'opera sia con quelle esigenze più volte reiterate in quest'Aula e tutte facenti capo ad una situazione di estremo disagio economico del mondo imprenditoriale. La cadenzatura ovviamente delle percentualizzazioni sul totale del montante delle liquidazioni, quali si evince dai bilanci delle singole imprese o dei singoli datori di lavoro, è articolata in forma crescente verso l'anno conclusivo del conguaglio finale e muove da una percentuale iniziale prevista per l'anno 1982 del 10 per cento.

Diciamo con questo articolo che le imprese che non abbiano provveduto ad effettuare i versamenti imposti dalle norme del 1942 e praticamente riattivati quali obblighi dal gennaio 1978, nel momento in cui è venuta a cessare l'ultima delle proposte di esonero dal versamento, possono, entro que-

sti limiti, assumere gli oneri di avviare una regolarizzazione. Dopo questa indicazione di aliquota per il 1982 abbiamo indicato le aliquote differenziate per gli anni successivi fino al 1986, anno in cui abbiamo previsto si possa completare questa operazione di sanatoria. Rispettivamente, per gli anni successivi al 1982, sono del 15 per cento per l'anno 1983, del 20 per cento per l'anno 1984, del 25 per cento per l'anno 1985 e del 30 per cento per l'anno 1986. Abbiamo intravisto una possibilità di esonero dal versamento di questa liquidità al fondo che abbiamo correlato a possibilità di diverso uso. Abbiamo detto al secondo comma che sono esonerati dal versamento al fondo delle percentuali di cui al precedente comma i datori di lavoro e le imprese che entro i limiti delle percentuali predette — e semplificando il caso entro il limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle liquidazioni per l'anno 1982 — costituiscano forme partecipative agli utili con i lavoratori dipendenti o liquidino agli stessi le anticipazioni previste dal successivo articolo 4.

Quindi abbiamo inteso cogliere due aspetti qualificanti, tradotti nell'articolazione di questo comma: il primo consiste nella possibilità di attivazione di forme compartecipative con i lavoratori dipendenti, attraverso le quali, praticamente, gli ammontari liquidati ai dipendenti rientrano nel bilancio aziendale come conferimenti di compartecipazione alla gestione e agli utili; il secondo, questa volta sul fronte dei benefici al lavoratore consiste nella possibilità di avere delle anticipazioni, a deconto del maturato per il quale ogni singolo lavoratore può legittimamente rivendicarne la titolarità.

Ancora, in questo articolo 3, nell'ottica di una definizione puntuale dei rapporti nuovi e diversi che esso innesca nel mondo imprenditoriale, abbiamo voluto sottodistinguere due momenti diversi: un momento decisionale e un momento remunerativo. Per quanto riguarda il primo momento di gestione dei fondi, e quindi gestione dell'azienda, noi abbiamo suggerito di assumere a parametro di determinazione dell'incidenza dei compartecipanti l'entità dei conferimenti, talchè abbiamo inteso assimilare questa for-

ma partecipativa ad una forma di azionariato.

Per il momento remunerativo, invece, abbiamo inteso esaltare e qualificare l'apporto dei lavoratori alla gestione delle imprese, attraverso il riconoscimento di una rendita certa, quale è quella che lo Stato dovrebbe prevedere, per un finanziamento come quello che si avvia, con forme partecipative. Abbiamo detto che al lavoratore dipendente deve essere riconosciuta una rendita certa sulle quote conferite di 5 punti in meno rispetto alle prime rate, e, tenuto conto che attualmente questo valore è intorno al 21 per cento, ci siamo fermati volutamente alla soglia di quel 16 per cento che turba i sonni del Presidente del Consiglio, e anche in ciò siamo stati coerenti con il nostro spirito e la nostra volontà di contribuire in modo concreto all'elaborazione di proposte effettivamente nuove.

Abbiamo poi offerto possibilità aggiuntive a quelle che già preesistevano per i datori di lavoro e per le imprese per il conferimento al fondo INA delle quote da accantonare. Le norme del 1942 — voglio ricordarlo — prevedevano la possibilità per le imprese di versare le quote sotto forma di titoli dello Stato. Abbiamo aggiunto la possibilità di effettuare le liquidazioni attraverso la cessione di azioni al dipendente e ovviamente, facendo questo, non abbiamo impostato la norma con carattere cogente, ma abbiamo voluto rinviare all'intesa tra le parti questa possibilità, con ciò consentendo una riappropriazione della fisionomia contrattuale del rapporto di lavoro che si è scolorita sempre più attraverso l'ingerenza a volte pesante del sindacato e per disattenzioni — e non sono state poche — del legislatore.

Abbiamo altresì detto che, entro i limiti percentuali che costituiscono indicazioni certe e quindi tranquillizzanti, gli imprenditori o i datori di lavoro, entro questo limite percentuale del 10 per cento per il 1982, possono anticipare ai lavoratori dipendenti che ne facciano documentata richiesta e che ne abbiano titolo somme finalizzate all'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o destinate a bisogni primari

e urgenti. Questa precisazione praticamente elide gli equivoci che sorgono dall'interpretazione del successivo articolo 4, il quale peraltro incide senza piena legittimazione nella materia sanitaria che rientra in ben altri alvei e in ben altri ambiti legislativi.

Riteniamo, a conclusione di questa esposizione, di avere compiuto lo sforzo di una formulazione che può ritenersi nuova, una formulazione che ovviamente non ci illudiamo sia condivisa *sic et simpliciter*, ma che rappresenta una proposta, ripetiamo, che offriamo come momento iniziale di riflessione per i colleghi di quest'Aula. Ci sarà senz'altro disattenzione oggi su questa proposta. Il nostro rammarico non è tanto perchè siamo coscienti delle valenze politiche, dei giochi che si portano avanti in questa occasione. Ci basta avere rassegnato alla documentazione parlamentare un impegno tradotto nella concretezza di proposte che, oltre a sfidare le altre parti politiche, riteniamo, sulla scorta di nostre esperienze in campo sociale, che potranno sfidare i tempi. La validità delle disposizioni del 1942 che intendiamo far rivivere è una prova e una credenziale per quanto offriamo alla valutazione dei colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O M E I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il proponente dell'emendamento sa bene che le disposizioni richiamate dal primo comma dell'emendamento non hanno mai potuto trovare applicazione, tant'è vero che è sempre stato spostato il termine di inizio di funzionamento del fondo e, proprio per questa constatazione, l'articolo 12 del testo della Commissione propone l'abolizione di quelle norme.

I commi successivi contenuti nell'emendamento 3.0.1 sono certamente interessanti sotto il profilo della partecipazione dei lavoratori all'accumulazione, ma richiedono valutazioni più approfondite e soluzioni normative tecnicamente più articolate. Per queste ragioni esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, condividendo il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Questo emendamento, a prescindere dal contenuto del primo comma, soprattutto per quanto è espresso nei commi successivi, introduce degli argomenti e delle prospettive ai quali, anche nel mio intervento in sede generale, io facevo riferimento. Non vi è dubbio che, come già abbiamo detto e come anche da altri è stato riconosciuto, questa materia avrebbe richiesto di essere esaminata ed affrontata in un contesto molto più ampio e profondo. Non è possibile non avvertire come ci sia, dietro questo provvedimento di legge, una sola ed unica preoccupazione: quella, sostanzialmente, di mantenere le cose, rispetto agli interessi in gioco, così come stanno e comunque evitare il rischio e il pericolo del *referendum*.

Se anche la materia e i temi che vengono introdotti da questo emendamento indubbiamente costituiscono oggettivo interesse, non è certo in una situazione come quella attuale che è possibile affrontarli; sul piano di un confronto serio non vi sono le condizioni oggettive per darvi corso e luogo. Per queste ragioni noi ci asterremo dal voto su questo emendamento, non tanto per esprimere un giudizio, che non esprimiamo nè in senso favorevole nè in senso negativo, su quanto di specifico in questo emendamento è contenuto, ma perchè noi riteniamo, e vogliamo sottolineare, con questa nostra astensione, l'oggettiva impossibilità, in cui siamo stati posti e in cui ci troviamo, di affrontare

una problematica e una tematica di questo genere.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, molto brevemente, come è mia abitudine, soltanto per rispondere a quella che è stata la replica del relatore, il quale ha ritenuto con molto semplicismo di dichiarare che praticamente con l'articolo 12 di questo disegno di legge viene soppressa e completamente abrogata la legge 2 ottobre 1942, numero 1251. È proprio questo che noi abbiamo proposto nel nostro emendamento, cioè di non sopprimere con l'articolo 12, che verrà dopo, la validità della legge del 1942 che riteniamo ancora oggi la legge migliore e più socialmente avanzata per quanto riguarda il problema degli accantonamenti dei fondi di liquidazione presso un ente assicurativo, perchè è l'unico modo per garantire le due parti: cioè il datore di lavoro si libera immediatamente delle somme che doveva accantonare e le deposita regolarmente presso un istituto, così non può dire che dovrà pagare delle somme enormi (che, peraltro, ha anche utilizzato nel proprio giro). Porto solamente un esempio. Per quanto riguarda il Banco di Napoli, per il quale il presidente Ossola e il ministro Andreatta vogliono vendere il 40 per cento del capitale, per la somma di 320 miliardi, noi abbiamo avanzato la controproposta al presidente e al consiglio d'amministrazione di utilizzare l'accantonamento di 130 miliardi del fondo liquidazione, in modo da far partecipare i lavoratori, che hanno diritto a questo fondo, alla privatizzazione dell'ente. Questa è una forma di anticipazione di quella che riteniamo una doverosa applicazione dell'articolo 46 della Costituzione per la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda. Quindi la soluzione prospettata al nostro emendamento tendeva innanzitutto a far rivivere la legge del 1942 che non è mai stata abrogata e mai attuata e, in attuazione della legge del 1942, consentire alle imprese di scaglionare in va-

rio tempo quest'obbligo di deposito delle somme accantonate; in subordine, si propone ai lavoratori di trasformare il fondo per l'indennità di anzianità in partecipazione alla vita dell'azienda.

Questo è un emendamento di alto valore sociale e quindi vogliamo sottolineare, perchè rimanga agli atti di quest'Assemblea, il fatto che in questa legge così confusa vi sono alcune idee chiare che abbiamo cercato di esporre.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

(Anticipazione)

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 60 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e

viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

4. 1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MARCHIO, MONACO, PECORINO, PI-
SANÒ, PISTOLESE, POZZO, RA-
STRELLI

Sopprimere l'articolo.

4. 16 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I prestatori di lavoro hanno diritto, per non più di una volta nel corso del rapporto di lavoro, ad una anticipazione dell'indennità di anzianità maturata alla data della richiesta. I termini, le modalità e la quantità dell'anticipazione, sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.

I lavoratori hanno diritto ad una anticipazione pari al 100 per cento dell'indennità di anzianità maturata qualora la richiesta sia connessa:

a) ad eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile.

La somma percepita come anticipazione, di cui ai commi precedenti, sarà detratta dal computo finale dell'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di lavoro. La stessa disposizione si applica nella ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile.

Le somme anticipate sono esenti da interessi e rivalutazione monetaria, mentre l'IRPEF verrà calcolata con i criteri vigenti per l'indennità di anzianità ».

4. 38 ZICCARDI, ANTONIAZZI, CAZZATO,
GIOVANNETTI, LA PORTA, LUCCHI,
MOLA, PANICO

Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

« Il prestatore di lavoro con almeno dieci anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto, la restituzione degli accantonamenti corrispondenti al trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

All'atto della suddetta richiesta il prestatore di lavoro deve specificare se intende percepire ulteriori restituzioni annualmente o ogni cinque anni.

Ogni restituzione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile le stesse restituzioni sono detrattate dall'indennità prevista dalla norma medesima ».

4. 17 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

« Al fine dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, il prestatore di lavoro con almeno dieci anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere la restituzione degli accantonamenti corrispondenti al trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Nel caso di acquisto mediante mutuo, oltre alla restituzione di cui al primo comma, il prestatore di lavoro può chiedere che gli sia corrisposta la restituzione dei successivi accantonamenti annuali fino all'estinzione del mutuo, ma comunque non oltre la cessazione del rapporto.

Le restituzioni vengono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile le stesse restituzioni vengono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima ».

4. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

« Il prestatore di lavoro con almeno dieci anni di servizio può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 50 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'anticipazione viene detratta a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima ».

4. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il primo comma.

4. 2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sopprimere le parole: « con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro ».

4. 3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sopprimere le parole: « con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro ».

4. 35 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire la parola: « otto » con la seguente: « cinque ».

4. 20 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « non superiore al 60 per cento sul » con le altre: « pari al ».

4. 21 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « 60 per cento » con le altre: « 80 per cento ».

4. 22 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « non superiore al 60 per cento » con le altre: « non superiore al 70 per cento ».

4. 4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

4. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

4. 23 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10 per cento annuo del totale dei dipendenti. Nel caso in cui gli aventi diritto superino tale quota le richieste da soddi-

sfare si determineranno attraverso sorteggio ».

4. 24 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sostituire le parole: « del 10 per cento », con le altre: « del 50 per cento ».

4. 6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole: « del dieci per cento » con le altre: « del cinquanta per cento ».

4. 36 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti ».

4. 7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti ».

4. 37 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sostituire le cifre: « 10 » e « 4 » rispettivamente con le altre: « 20 » e « 8 ».

4. 25 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sostituire le parole: « del 4 per cento » con le altre: « del 20 per cento ».

4. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui gli aventi diritto superino tali quote le richieste da soddisfare si determineranno attraverso sorteggio ».

4. 26 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il terzo comma.

4. 9 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il terzo comma.

4. 27 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

« ...) spese per l'istruzione dei figli ».

4. 28 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

« ...) arredamento della casa di abitazione ».

4. 29 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

« ...) acquisto di autoveicolo ».

4. 30 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

« ...) qualsiasi spesa di investimento in beni durevoli ».

4. 31 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

« ...) investimenti in aziende agricole di proprietà o in comproprietà ».

4. 32 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

« (...) acquisto di titoli azionari e di quote di cooperative ».

4. 33 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il quarto comma.

4. 10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« L'anticipazione può essere ottenuta anche più di una volta nel corso del rapporto di lavoro a condizione che queste successive concessioni non siano di ostacolo alle richieste inoltrate per la prima volta.

La quota anticipata viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

4. 11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'anticipazione viene detratta a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

4. 34 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il quinto comma.

4. 12 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il sesto comma.

4. 13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il settimo comma.

4. 14 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

All'ultimo comma, sostituire le parole: « non si applicano », con le altre: « si applicano anche ».

4. 15 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Presidenza del presidente F A N F A N I

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che la soppressione dell'articolo 4 trova le sue motivazioni sia nella proposizione del precedente articolo 3-bis che era assorbente, almeno per

una parte, del dettato dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1830, sia perchè dal dibattito in Commissione sono emersi dei nodi che non risultano sciolti con soluzioni emendative. Innanzitutto è rimasto irrisolto il problema di un'equa determinazione del numero degli anni di servizio da assumere a credenziale per gli aventi titolo all'anticipazione. Altresì irrisolto è rimasto il proble-

ma delle percentualizzazioni del secondo comma (il 10 per cento degli aventi titolo e il 4 per cento del numero totale dei lavoratori dipendenti) che hanno diversa incidenza e quindi diversa pregnanza normativa in relazione alla base impositiva, ovvero in relazione alla caratterizzazione delle imprese per le quali se ne chiederà l'applicazione. È stato rilevato — e a me spetta il compito direi doveroso di rinnovare il rilievo in quest'Aula — che ad essere penalizzate sono essenzialmente le piccole aziende. Una caratteristica negativa infatti di questo provvedimento risiede nell'accorpamento di realtà diverse che difficilmente hanno possibilità di scelte comuni nella risoluzione di identici problemi. Per tali rilievi da noi formulati, non abbiamo ascoltato, nè in Commissione, nè in Aula al momento della relazione o delle repliche del relatore e del Governo, convincimenti tanto solidi da sciogliere le nostre perplessità. Dal che i dubbi da noi sollevati sono rimasti e tendono a consolidarsi, nell'assenza di una rettifica di questi convincimenti precedentemente da noi raccolti. Altre perplessità noi avevamo sollevato in merito alle giustificazioni che l'articolo 4 richiede ai fini del riconoscimento delle anticipazioni. Avevamo detto che queste giustificazioni non potevano conservare il carattere di discriminante che esse hanno nella formulazione governativa, ma al più dovevano assumere la veste di definizione dei meriti, di definizione graduale degli aventi titolo, cioè un metro di valutazione all'interno delle possibilità offerte dalla legge piuttosto che un obbligo di possesso di determinati requisiti. Peraltro — e tale rilievo l'ho richiamato poco fa — l'obbligo di destinazione per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche mi sembra sconfini in un'area, quella sanitaria, che rivendica una legittima autonomia nella definizione dei diritti spettanti ai cittadini. Si innesta un ibrido legislativo che potrà solo produrre effetti turbativi dell'equilibrio ricercato all'interno delle norme che presiedono al settore sanitario.

Per quanto riguarda la richiesta di esibizione dell'atto notarile ai fini di conseguire

l'anticipazione per l'acquisto della prima abitazione per sè o per i figli, noi abbiamo rilevato e torniamo a rilevare in quest'occasione come tale richiesta praticamente infici l'intento del legislatore di offrire il sollievo di una disponibilità economica qualora il lavoratore dipendente decida di procedere all'acquisto di una casa: ciò perchè la esibizione di un atto notarile di per se stessa certifica quanto meno l'esborso di somme cospicue alle quali dovrebbe porsi sollievo proprio con l'ottenimento della quota di liquidazione da parte dei lavoratori dipendenti.

Io ho suggerito allora, e torno a suggerire con calore sia al relatore sia al rappresentante del Governo, di modificare il richiamo all'atto notarile con il richiamo ad un atto compromissorio o comunque avente valore di legge, dando la possibilità interlocutoria ai lavoratori dipendenti di costituire un'obbligazione formale con il venditore che possa essere ritenuta valida ai fini del conseguimento di quelle somme poi utili alla stipula dell'atto definitivo. Peraltro, ancora nel processo d'acquisizione dei beni immobili, delle case, la prassi ordinaria è che si consolidino contratti nella fase di edificazione dell'immobile. Talchè le anticipazioni sono richieste quando ancora l'impresa non è nelle condizioni di stipulare l'atto notarile non avendo completato l'edificio. È questa una considerazione secondaria, ma direi parallela a quella che ho espresso, che dovrebbe convincere tutti della bontà delle nostre argomentazioni e della necessità di procedere ad una rettifica nel senso che ho indicato. Ancora, dobbiamo rilevare che il richiamo alle condizioni di miglior favore, che si coglie al penultimo comma dell'articolo, è un richiamo che non trova coordinamento come principio con gli altri articoli del disegno di legge n. 1830, in quanto risulta rigettata dall'Aula ogni pregressa proposta emendativa che intendeva richiamare i momenti specifici dell'ordito normativo del disegno di legge stesso, il valore di questo riferimento alla responsabilità contrattuale del sindacato, la definizione di taluni particolari inerenti i benefici che i lavora-

tori possono conseguire all'interno di un rapporto lavorativo.

Talchè il risultato ultimo conseguito fino a questo momento è quello di un rapporto che, muovendo da caratteri contrattuali, risulta nel corso degli articoli sin qui esaminati pesantemente colpito da ingerenze normative prevaricanti le singole volontà dei contraenti, per essere ulteriormente associato a questa forma di spartizione delle responsabilità decisionali, nel momento in cui si effettua il richiamo al penultimo comma dell'articolo 4 con la remissione a condizioni di miglior favore che possono essere previste dai contratti collettivi o da parti individuali. Ritengo di aver così esaurito queste considerazioni; devo solo rilevare come l'articolo 3 della Costituzione non trova il legislatore attento, pronto e capace di porre rimedio alla sperequazione che l'ultimo comma concreta. La situazione di crisi aziendale travalica la volontà del singolo e quindi rientra nella sfera dei debiti morali dello Stato che deve presiedere alla sanatoria di questo stato di cose. Non si può, muovendo da una condizione che è superiore alla volontà del singolo, costituire la premessa perchè si attui una sperequazione di trattamento. Il lavoratore che ha il torto di essere dipendente di un'impresa in crisi non solo è danneggiato sul piano della remunerazione per i risvolti connessi alla fase di crisi del suo datore di lavoro, ma viene penalizzato una seconda volta perchè escluso dai benefici, se benefici vogliamo chiamare quanto previsto e deliberato dall'articolo 4.

Sono queste le motivazioni che ci inducono a chiedere e a sostenere che siano prese in considerazione le argomentazioni formulate con i nostri emendamenti.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Signor Presidente, io illustrerò una prima parte degli emendamenti da noi presentati, e cioè il 4. 16, il 4. 17, il 4. 18, il 4. 19, il 4. 35,

il 4. 20, il 4. 21, il 4. 22, il 4. 23; gli altri li illustrerà il collega Spadaccia.

L'emendamento 4. 16 tende a sopprimere l'articolo 4 in una duplice logica: una prima logica è quella relativa all'impegno principale che noi abbiamo dedicato e stiamo dedicando a questo provvedimento, e cioè alla nostra opposizione ad un disegno di legge che appunto sempre, in ogni passo, manifesta chiaramente l'obiettivo preminente di evitare un confronto con l'opinione pubblica, confronto richiesto legittimamente dalle firme degli 800.000 cittadini che hanno richiesto e sottoscritto il referendum abrogativo degli articoli 1 e 1-bis della legge del 1977.

La seconda logica si riconnette ad un emendamento, che poi viene ripreso più limitatamente dagli articoli successivi, che noi avevamo presentato all'articolo 1 e che tendeva, collocandosi e cercando di penetrarsi con l'iter di questo provvedimento di legge, a portare chiarezza in un disegno di legge che, man mano che procediamo nell'esame degli articoli, manifesta sempre più in ogni occasione la sua tortuosità e la sua incapacità colpevole di essere quello che in definitiva è.

Questo è infatti un provvedimento di legge che, pretestuosamente, modifica la natura dell'istituto della liquidazione dell'indennità di anzianità per sostituirlo con un altro istituto, che non ha più le caratteristiche dell'istituto contrattuale e non fa più parte neanche della materia che regola il rapporto di lavoro, ma nè più e nè meno in effetti aggiunge alla retribuzione annua del lavoratore una parte di retribuzione annua che è il corrispettivo di quello che prima veniva a essere conteggiato col ricalcolo ai fini dell'indennità di fine lavoro.

Questo nostro emendamento tendeva (qui l'emendamento 4. 17, che sostituisce i primi cinque commi, tende a riproporne l'efficacia, acquisendo quello che è stato già approvato e cioè gli articoli 1, 2 e 3) a riproporre i termini di chiarezza nell'ambito dell'articolo 4: articolo 4 che, più puntualmente e precisamente, fissa le norme attraverso le quali il lavoratore in teoria potrebbe entrare in possesso di quello che è suo. Anche

qui vorrei rileggere e riconsiderare brevemente quello che il relatore scrive a questo proposito.

P R E S I D E N T E . Onorevole Costa, non stia, per cortesia, seduto sui braccioli: siamo in un'Aula che non è di soggiorno.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Voglio ora sottolineare in maniera molto sintetica le prerogative, i requisiti e le caratteristiche di questo articolo 4.

L'articolo 4 sancisce il diritto del lavoratore ad avere anticipazioni ma, se ciò è chiaro, e voglio adoperare in questo momento parole chiare, mi chiedo come si fa a pensare che ci sia bisogno dell'articolo 4 per sancire un diritto del lavoratore che è già stato sancito con la definizione e con la modifica dell'istituto operata all'articolo 1.

È l'articolo 1 che sancisce il diritto per il lavoratore ad avere il suo denaro; quindi questa non è un'anticipazione del denaro: questo è il diritto del lavoratore, ad una certa scadenza, a riavere, ad entrare in possesso di quello che in virtù dell'articolo 1 gli compete con pieno diritto alla fine di ciascun anno (il relatore ha detto che questo diritto, che l'articolo 4 riconosce al lavoratore, il lavoratore lo ha una volta sola), cioè parte delle somme risparmiate che questo lavoratore ha diritto di avere una volta sola. E tutto questo, ripeto, per non accettare la linearità del discorso che noi ci siamo permessi di prospettare a coloro che questa legge hanno messo in piedi e che suona in maniera molto chiara e semplice: « Il prestatore di lavoro con almeno dieci anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto, la restituzione degli accantonamenti » (altro che anticipazioni: questa è una restituzione degli accantonamenti sanciti all'articolo 1 su somme che fanno parte della retribuzione annua e che allo scadere dell'anno sono proprietà del lavoratore) « corrispondenti al trattamento cui avrebbe avuto diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. All'atto della suddetta richiesta il prestatore di lavoro deve

specificare se intende percepire ulteriori retribuzioni annualmente o ogni cinque anni ».

Con questo emendamento evidentemente non tentiamo solo di fare maggiore chiarezza; ed ecco perchè il provvedimento di legge del Governo non è chiaro, è volutamente oscuro, ambiguo, equivoco, perchè, se fosse chiaro, le conseguenze che ne traiamo nell'emendamento che abbiamo presentato sarebbero inevitabili. Ma il relatore dice che questo diritto, che verrebbe sancito dall'articolo 4 sulle anticipazioni (questo è il discorso del relatore, non mio, non nostro) una sola volta, è dovuto ad esigenze di liquidità delle imprese che inducono il legislatore a far sì che questo diritto si eserciti in casi e in condizioni assai limitate. È il relatore stesso che riconosce che queste possibilità che ha il lavoratore di rientrare in possesso di ciò che è suo sono molto limitate. E anzi aggiunge (e di questo bisogna dargli atto, perchè questo il senatore Romei ha sostenuto con coerenza anche in Commissione: a titolo personale faccio presente che la norma comporterà rilevanti problemi applicativi e che meglio sarebbe stato rinviare alla sede contrattuale l'intera disciplina non sembrandomi sufficiente la deroga consentita dal quarto comma.

Quindi abbiamo anche chi — e, ripeto, bisogna dargliene atto — ha sostenuto non solo nel 1977 la legge di allora ma adesso con costanza, continuità, caparbieta (in senso positivo) questo progetto di legge, di cui è lo stesso maggiore sostenitore; mi permetto di dire così perchè in effetti l'apporto che abbiamo avuto, e non certo per responsabilità o per colpa del Sottosegretario, dal Governo in sede di Commissione, per le ragioni che ho fatto presenti nel mio intervento in sede di discussione generale, non è stato e non ha potuto essere molto pregnante.

Quindi l'interlocutore maggiore che la Commissione ha avuto, in quel non lavoro che ha svolto, in quella non attività che nella 11ª Commissione ha compiuto, è stato il relatore. Quindi il relatore ci dice che questo articolo, così come è formulato nella legge, è un articolo che lascia delle grosse perplessità e pone dei grossi problemi. Ho

già dato atto prima, forse perchè il senatore Romei si sente, legittimamente, fortemente impegnato nei confronti della legge del 1977, del fatto che in questa circostanza trova lui stesso delle difficoltà a sostenere questa legge, perchè, se come lui sostiene — e io ritengo che abbia pieno diritto di dire questo; probabilmente avrà anche ragione — nel 1977 non vi è stato uno scippo (proprio nella misura in cui sostiene, coerentemente, che non c'è stata la sottrazione di un diritto, perchè l'operazione nel 1977 è stata legittima), diventa sempre meno lecito, meno legittimo quello che oggi viene qui riproposto.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

STANZANI GHEDINI. Non sarebbe male, ma io sto illustrando gli emendamenti.

PRESIDENTE. Lo dico proprio perchè sta illustrando i suoi emendamenti.

STANZANI GHEDINI. Io rispetto molto il suo parere, lei sa quanto sia riverente a questo, però ancora prima di soddisfare gli obblighi nei suoi confronti debbo soddisfare gli obblighi nei miei confronti.

PRESIDENTE. Verso di me non deve avere nessun obbligo, è verso l'Assemblea che deve averne.

STANZANI GHEDINI. Ma è lei che la rappresenta. Dicevo che anche il relatore si trova in difficoltà nel sostenere tale articolo, dovendo dare una risposta al fatto che non si tratta più di denaro che è dell'azienda e che diventerà del lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, ma che è denaro che è del lavoratore al termine di ogni anno, e che quindi si tratta (perchè questa è la differenza sostanziale) di denaro che non è dell'azienda, come legittimamente lo è con l'attuale ordinamento, ma di denaro che anno per anno diventa del lavoratore. Allora la possibilità, per il lavoratore, di entrare in possesso di quello che è già

suo e che viene vincolato a norma di legge per ragioni accettabilissime (quando viene ammesso dalla stessa legge che questo denaro può entrare prima della scadenza) fa sì che non ci può essere coincidenza, perchè sul piano logico crollerebbe tutta la costruzione se questo diritto, che il lavoratore ha di entrare in possesso del suo, venisse a coincidere, come con l'ordinamento attuale, con la cessazione del rapporto di lavoro, e allora non ci sarebbe più differenza tra il fatto di venire in possesso di una somma che non è nostra e il venire in possesso di una somma che invece è già nostra.

Quindi la legge doveva dare un'apertura e la dà appunto con l'articolo 4. Ma l'apertura che la legge dà, la possibilità teorica che la legge qui sancisce per il lavoratore di entrare in possesso del suo prima della scadenza del rapporto di lavoro, è un'apertura tanto misera e tanto miserevole che ha destato grosse perplessità nel senatore Romei sia in occasione delle discussioni che si sono avute in sede di Commissione, sia nella relazione che egli ha sottoposto all'Aula. In effetti, poichè esistono queste perplessità che sono non tanto e non solo da condividere, ma portano a delle conseguenze, cioè a delle modifiche, queste perplessità sono di tale entità, a mio avviso, che dovrebbero indurre il Senato a modificare questo articolo, che oltre a limitare l'entità — e anche su questo credo che si debba discutere perchè, nel momento in cui si riconosce questo diritto, tale diritto viene esercitato non al 100 per cento, ma al 60 per cento — pone dei vincoli relativamente al numero delle persone, creando così un presupposto di concorrenzialità fra gli aventi diritto.

Si apre così un grosso problema. Chi stabilirà, tra coloro che hanno lo stesso diritto, chi può esercitare un diritto che comunque viene sancito dalla legge? Si tratta quindi di una involuzione, di una costruzione mostruosa, tant'è vero che si rimette il problema alle parti sociali. A questo punto sarebbe più opportuno, a nostro avviso, che fosse il Governo, attraverso il Ministero del lavoro, a stabilire criteri tali in modo che questo residuo di diritto, questo pezzettino

di diritto del lavoratore di entrare in possesso di una cosa, sia chiaramente stabilito.

Cerchiamo con questo provvedimento di non creare ulteriori elementi di dannosa conflittualità all'interno delle aziende. E chi conosce la realtà aziendale sa come questo fine vada tutelato e protetto. Invece con questo provvedimento si innescano nuovi elementi di turbativa, di contrasto, di falso contrasto, che poi possono essere strumentalizzati e malamente utilizzati dalle varie parti. E noi che siamo tanto preoccupati per la nostra industria, e vogliamo che venga aiutata e supportata, mettiamo delle zeppe di questo genere, zeppe che sono in grado di valutare solo coloro che hanno un minimo di conoscenza della realtà aziendale. Non si tratta infatti solo della difficoltà di chi lavora in un certo modo, ma vi sono anche le difficoltà di chi lavora con certe responsabilità.

A parte il fatto di riuscire a fare una scelta, a discriminare e a individuare quella minima percentuale alla quale si riconosce tale diritto, anche costoro si trovano di fronte a un ulteriore sbarramento, a un ulteriore vincolo e tale vincolo consiste nel fatto che in due circostanze il lavoratore può utilizzare questo residuo di diritto che gli viene riconosciuto dall'articolo 1 e non da questo articolo 4. È l'articolo 1 che riconosce tale diritto. E allora noi mettiamo in piedi l'articolo 4 affinché si possa esercitare questo diritto che viene via via minimizzato e ridotto agli estremi limiti, come nel caso in cui si abbia già un contratto notarile per l'acquisto di una casa (e qui non ritorno a spiegare l'assurdo, data la somma che il lavoratore può presumibilmente disporre dopo otto anni; quindi il contratto notarile deve già averlo, e deve avere la casa acquistata o impegnata con altri soldi e certamente non con quelli). Non sono molto pratico di queste cose, ma è ovvio che se parliamo di atto notarile il contratto di acquisto deve essere già stipulato. Vorrei sapere chi è che fa un contratto di acquisto se non ha già percepito una parte consistente della remunerazione dell'acquisto.

La seconda condizione è quella che veramente mi sembra autolesiva, perchè noi di-

ciamo che il lavoratore è in questa condizione di difficoltà solo quando deve sopportare — e qui vorrei riprendere proprio la dizione letterale — eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; cioè in un paese che ha varato e che sta cercando di perfezionare, di migliorare il diritto alla salute e quindi il diritto sanitario, al cittadino noi dimostriamo che non crediamo a questa possibilità, perchè, proprio nel momento in cui il cittadino ha più bisogno di salvaguardare la sua salute, gli si dice: guarda che puoi utilizzare in questo caso il tuo diritto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che pensiamo che quando veramente uno si venga a trovare in situazioni di difficoltà per quanto riguarda la propria salute o quella dei propri familiari, non può contare certamente sulle strutture pubbliche e questo è implicito. Gli si dice: in questo caso noi ti riconosciamo che puoi prelevare il 60 per cento. E allora i nostri emendamenti tendono...

P R E S I D E N T E . Senatore Stanzani, io conservo la mia calma, ma la invito per la seconda volta a concludere, perchè, in base al Regolamento, io ho il potere di dire basta!

S T A N Z A N I G H E D I N I . Ma lo faccia, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . E allora basta. Ha già utilizzato circa 22 minuti.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Non ho limiti di tempo. Chi lo dice?

P R E S I D E N T E . Lo dico io.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Io, a termini di Regolamento, non ho limiti di tempo.

P R E S I D E N T E . Nossignore, a termini di Regolamento (si rilegga l'articolo 84) il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario...

S T A N Z A N I G H E D I N I . Può!

P R E S I D E N T E . E io lo faccio! Le levo la parola! (*Applausi dal centro*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, non posso che rimarcare la gravità di quanto sta avvenendo. Ci riserveremo poi, con il senatore Stanzani, di trarne le conseguenze. Se si vuole strozzare il dibattito, lasceremo alla Presidenza tutta la responsabilità di questa scelta. Signor Presidente, mi consenta il diritto di mettere in discussione, di rimarcare questa responsabilità. Almeno questo diritto!

Voglio ricordare che, a termini di Regolamento, siamo in sede di discussione generale degli articoli, che per i presentatori degli emendamenti avviene attraverso l'illustrazione degli articoli e anche attraverso la illustrazione degli emendamenti.

Allora le faccio grazia e faccio grazia all'Assemblea, di una illustrazione degli emendamenti che ritengo si illustrino da sè, perchè sono chiaramente leggibili, per riprendere ed integrare con alcune cifre una considerazione che è stata fatta dal senatore Stanzani e trarne alcune conclusioni di giudizio politico su questo articolo 4.

In base ad esso, solo il 10 per cento dei lavoratori che ne hanno diritto può accedere alla richiesta di anticipazione, non superiore al 60 per cento della cifra accantonata, e comunque gli aventi diritto che potranno accedere a questa cifra non devono superare il 4 per cento dei dipendenti. Allora mi consenta, signor Presidente, di far notare a quest'Assemblea che in un'azienda di 1.000 dipendenti che, per avventura, avesse solo 100 dipendenti, cioè un decimo, il 10 per cento dei propri dipendenti, che hanno raggiunto l'ottavo anno di anzianità (il 10 per cento di questi 100 sono 10 dipendenti), l'altro limite del 40 in questo caso non scatta. Che cosa significa questo? Che avrebbero diritto di accedere 10 su 100 aventi diritto; rimarrebbero 90 aventi dirit-

to che presumibilmente non andranno via dall'azienda e che si sommeranno l'anno successivo agli altri 100, così da avere — la ipotesi è quella di un'azienda che ha una scarsa anzianità media tra i lavoratori — 90 più 100 che scatteranno l'anno successivo. Su questi 190 aventi diritto, accederanno solo 19. E l'anno successivo, ancora sempre nell'ipotesi che ci siano altri 100 che arriveranno all'ottavo anno, noi avremo 270 aventi diritto e perciò 27 che accederanno alla anticipazione. Sommando 10 più 19 più 27, noi avremo 56 che accederanno alla anticipazione su 300 aventi diritto. Gli altri rimarranno senza poter accedere al diritto. E andando avanti con gli anni, la situazione diventa più grave e non meno grave.

È un meccanismo perverso, una presa in giro. Il problema è di oneri e di compatibilità? Badate che questa situazione di ingiustizia viene enfatizzata nell'ipotesi di una azienda di mille dipendenti che hanno tutti anzianità media assai più alta di quella da me presa in considerazione; la disparità rimane enorme e allora è un trucco questo che fate se dite che trasformate la liquidazione in un altro istituto, in un prestito forzoso e che c'è questa possibilità d'accesso. C'è solo per una parte minima dei lavoratori, e sarà causa di tensioni nelle aziende. Il problema era d'oneri, di compatibilità? Allora si risolveva attraverso un regime transitorio che consentisse gradatamente alle aziende di arrivare a questo istituto, senza stabilmente introdurre un istituto di questo genere, che costituisce una presa in giro e che aumenterà domani le frustrazioni dei lavoratori.

Mi rivolgo al Gruppo della DC, perchè da esso da due legislature è venuta una proposta di legge di accesso all'anticipazione della vecchia liquidazione, per affrontare e risolvere il problema del finanziamento della casa dei lavoratori. Questo progetto non è neanche lontanamente avvicinabile a quello che era venuto dalle vostre file. Le cose che si stanno consumando con questo progetto di legge sono gravi, gravissime; può darsi che attraverso interpretazioni del Regolamento, di cui in questo momento non voglio occuparmi, si voglia precludere la pos-

sibilità fino all'ultimo di richiamare la vostra attenzione sulla responsabilità che vi state assumendo. Può darsi, ma fino all'ultimo momento faremo il nostro dovere che è di denunciare queste truffe che si stanno compiendo ai danni dei lavoratori, questo inganno. Può anche darsi che Spadolini attraverso la televisione e attraverso la conculcazione continua dei diritti dell'opposizione da parte dei mezzi di comunicazione di massa possa far ritenere che ha commesso un'operazione di giustizia con questo provvedimento; può darsi che saremo battuti anche in questo, e che ci si sottrarrà anche questo diritto di informare e far sapere alla gente. Ma con questo che cosa avrete risolto? Avrete semplicemente fatto varare un provvedimento che creerà aspettative illusorie che saranno poi frustrate nel concreto meccanismo di attuazione di questa legge. È una vergogna, signor Presidente!

Z I C C A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi specialmente della maggioranza, sarò breve; dirò solamente che possiamo risolvere il problema molto brevemente se facciamo attenzione reciproca. Per questo mi permetto di leggere quello che il relatore scrive a proposito dell'articolo 4. Dice: a titolo personale, faccio presente che la norma comporterà rilevanti problemi applicativi e che meglio sarebbe stato rinviare alla sede contrattuale l'intera disciplina, non sembrandomi sufficiente la deroga consentita dal quarto comma.

Io vi risparmio l'esame dell'articolo presentato dal Governo per confermare quanto ha scritto qui il relatore. Vi dico semplicemente che il nostro emendamento si muove nella logica di quello che ha scritto il relatore, non solo in ordine all'illustrazione dell'articolo 4, ma in tutta la relazione per quanto riguarda il rapporto tra legislazione e contrattazione sindacale, così che le questioni stanno in questi termini: dopo quello che ha scritto, è chiaro che il relatore non approva l'articolo presentato dal Governo.

Abbiamo esaminato in Commissione attentamente la questione, c'è anche stata una sospensione, credo che si stia arrivando ad una conclusione positiva concordata; ma poiché c'era la questione del tempo e il Governo si riprometteva di presentare emendamenti in Aula, noi abbiamo capito che il Governo avrebbe in Aula prestato attenzione alla proposta del nostro Gruppo. Quindi, onorevoli colleghi della maggioranza, il nostro emendamento si muove in quello che è l'auspicio e la sollecitazione del relatore. Il relatore non so che cosa potrà dire, mi auguro che dica: sono favorevole, in subordine mi rimetto all'Assemblea; ma certamente non potrà non dire: mi rimetto al Governo. E allora, onorevole Ministro, il suo articolo 4 non solo è di difficile applicazione — non credo che il vostro Governo pensasse questo — ma oggettivamente è un articolo che porta alla conflittualità, specie quando presenta delle norme chiuse per certi tipi di anticipazioni e quando dice « la contrattazione può ».

Ora, in una situazione abbastanza tesa per quanto riguarda i rapporti sociali, è evidente che quel « può » diventa un motivo di conflittualità. Invece dobbiamo fare una cosa molto semplice: dobbiamo dire che questa materia è demandata alla contrattazione sindacale. Certo, nella legge dobbiamo cercare di mettere dei principi, dei punti fissi. E i punti fissi devono essere questi: primo, che l'anticipazione va data a tutti; secondo, che quando si tratta di cause di malattia o di acquisto di casa, come è previsto nell'articolo del Governo e nel nostro emendamento, conviene stabilire una cifra. Noi abbiamo proposto il 100 per cento; da parte della maggioranza e dello stesso Governo ci è stato detto che si dovrebbe vedere. Noi siamo disposti alla trattativa; è chiaro che, se dobbiamo raggiungere un accordo, bisogna che voi vi facciate avanti e che noi vi veniamo incontro considerando questa vostra marcia.

E vorrei concludere per non far perdere tempo all'Assemblea, anche perchè ho detto che dobbiamo risolvere in fretta questo problema. Il primo comma del nostro emendamento può andare benissimo, anche perchè

non si discosta dall'orientamento del relatore. Per quanto riguarda i successivi, per il secondo, abbiamo detto che siamo aperti alla discussione; il terzo comma può assorbire due capoversi dell'articolo 4; per il quarto comma, riguardo all'affermazione che queste anticipazioni non sono soggette a interessi passivi e che per l'IRPEF deve valere la stessa regola che vale per la liquidazione per cessato rapporto di lavoro, noi possiamo qui senza altre formulazioni risolvere il problema. Ci rimettiamo a voi per quanto riguarda la cifra; anche se è chiaro che siamo a 100 e a 60, noi ci affidiamo al vostro equilibrio e alla vostra ragionevolezza, per risolvere in fretta il problema, augurandoci che a questa soluzione diano un contributo il relatore e lo stesso Ministro. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

R O M E I , relatore. Signor Presidente, farò un ragionamento subito dopo per quanto riguarda l'emendamento 4.38. Intanto esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 4.

Il collega Ziccardi mi ha provocato, ma devo dire che qui conta la proposta della Commissione ed io devo esprimere il parere a nome della Commissione. Per scrupolo, nella relazione (non so se ho fatto male), ho inserito una perplessità precisando che era a titolo personale, quindi il suo valore resta di carattere personale. Se mi è consentito posso spiegare la ragione di questa perplessità: è derivante dalla molteplice diversità delle situazioni aziendali in ordine alle liquidità eccetera, per cui una norma flessibile che consenta adattamenti alle situazioni mi sarebbe sembrata preferibile, anche se è vero, collega Ziccardi, che nel sesto comma dell'articolo questa flessibilità, sia pure presentata sotto le parole « condizioni di miglior favore », in qualche modo è ipotizzata. L'opinione mia personale era che non fosse soltanto una condizione di miglior favore, ma una materia da disciplinare mediante le norme collettive. Quindi per la seconda parte del primo comma dell'emenda-

mento 4.38 il relatore si rimette alla valutazione del Governo. Questa parte riguarda i termini, le modalità e la quantità dell'anticipazione, materia questa disciplinata dai contratti collettivi di lavoro.

P R E S I D E N T E . Lei si riferisce cioè al secondo periodo del primo comma?

R O M E I , relatore. Su questo periodo mi rimetto alla valutazione del Governo. Per quanto riguarda il resto, trovo contraddittorio lo stesso emendamento al nostro esame perchè una volta fatta la scelta del rinvio ai contratti, non si può subito dopo dire che c'è il diritto al 100 per cento eccetera, perchè in tal modo non si tratta più di un rinvio ai contratti.

Esprimo quindi parere contrario proprio per la contraddittorietà tra le due formulazioni. Esprimo parere contrario sulla restante parte, a meno che, se restiamo nella filosofia del Governo, il Governo non intenda migliorare qualcosa in ordine alle percentuali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D I G I E S I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'articolo 4 è all'interno di tutta una filosofia che è stata già esposta dall'onorevole relatore e dal Governo. Vorrei far notare ai proponenti dell'emendamento 4.38 che la natura del trattamento di fine lavoro è certamente una natura diversa rispetto a quella in atto. Si tratta di un prestito che viene definito « forzoso », anzichè di un salario differito. Tuttavia il trattamento di fine lavoro conserva il carattere di autofinanziamento dell'impresa, ed è sotto questo profilo che dobbiamo analizzare i meccanismi che sono stati indicati dal Governo nell'articolo 4. Anche sotto questo profilo vanno considerati i limiti che si pongono all'accesso alla disponibilità dei fondi accantonati perchè, se si dovesse consentire che i lavoratori dipendenti di un'azienda possano, con motivazioni più o meno giustificate, accedere senza limitazioni all'uti-

lizzazione del fondo, evidentemente si metterebbe in grave pericolo l'equilibrio finanziario delle aziende. Per questo motivo il Governo ha introdotto dei limiti che sono stati indicati nel 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

Quindi il Governo è contrario all'emendamento, però, raccogliendo un'indicazione e una raccomandazione fatta dal relatore, potrebbe elevare dal 60 al 70 per cento l'importo che, in costanza di rapporto di lavoro o con gli otto anni almeno di anzianità, può essere anticipato al lavoratore che ne faccia richiesta e che possa dimostrare di averne bisogno secondo le indicazioni e le condizioni che sono contenute nel terzo comma dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, siccome lei si è riferito ad un emendamento da apportare all'articolo 4 della legge, dovrebbe avere la cortesia di formularlo.

D I G I E S I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Questa è la formulazione, signor Presidente: al primo comma dell'articolo 4 sostituire la cifra: « 70 » alla cifra: « 60 ».

P R E S I D E N T E . Allora lei si riferisce all'emendamento presentato dal senatore Mitrotti. Il senatore Mitrotti ha presentato un emendamento, il 4.4, che dice proprio questo: al primo comma sostituire le parole: « non superiore al 60 per cento » con le altre: « non superiore al 70 per cento ». Lei concorda su questo?

D I G I E S I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Su questo concordo.

P R E S I D E N T E . Quindi lei concorda sull'accoglimento dell'emendamento Mitrotti?

D I G I E S I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sì.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti. Il relatore e il Governo sono contrari a tutti gli emendamenti, salvo l'accoglimento da parte del Governo (e il relatore si era rimesso al Governo) dell'emendamento 4.4 del senatore Mitrotti.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.16 presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

Z I C C A R D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, noi volevamo fare una norma che rispondesse alla ragione. Cioè faccio presente alla maggioranza che voi potete accettare questo emendamento perchè risponde ad una giusta logica sindacale. Del resto voi non votate l'emendamento del Gruppo comunista, ma votate anche l'emendamento che è espressione di un orientamento del vostro Gruppo (mi rivolgo alla Democrazia cristiana). Poi dico ai compagni socialisti che questo emendamento non vuol dire fare politica al rialzo. È un'altra logica. L'articolo del Governo è di grande conflittualità. L'emendamento che proponiamo noi porta praticamente ad una situazione di normalità nelle fabbriche, perchè, onorevole Ministro, la norma del suo articolo così restrittiva e precisa può essere praticamente insoddisfacente in una grande azienda, può essere onerosa in una piccola azienda che sta per fallire.

Conviene demandare alla contrattazione sindacale la questione. E quando diciamo contrattazione sindacale pensiamo ai contratti nazionali ma anche ad eventuali contratti aziendali. Per questo diciamo ai compagni socialisti di considerare attentamente

la cosa. E non cade il Governo se votate a favore di questo emendamento.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, abbiamo attentamente valutato l'emendamento del Gruppo comunista e per tutte le ragioni che sono già state ampiamente svolte dal collega Mitrotti e anche dai senatori radicali, oltre che dai presentatori dell'emendamento, riteniamo che in effetti sia necessario rendere attuabile la norma. Infatti sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 — per questo ne avevamo chiesto la soppressione — non si verifica in concreto la possibilità di dare ad essa attuazione. Ma soprattutto noi siamo contrari alla giustificazione dell'onorevole Ministro il quale ritorna a quel concetto che non possiamo accettare dell'autofinanziamento dell'impresa, cioè di considerare questa quota accantonata come autofinanziamento della impresa. Questa è una trasformazione che non è possibile accettare perchè l'indennità come retribuzione differita è accantonata nell'interesse e a nome del lavoratore. Non è questo l'aspetto della indennità di anzianità come era prevista fino ad oggi, nè è quella che volete oggi determinare con la nuova filosofia della indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

Quindi, nell'ottica di questa impostazione, riteniamo che l'emendamento comunista sia per lo meno migliorativo rispetto al testo presentato dal Governo. Ed è migliorativo perchè eleva la quota al 100 per cento — ed è un fatto positivo — e consente la possibilità, senza mettere quelle limitazioni che sono previste all'articolo 4, a tutti di poter beneficiare di questo che viene considerato un vantaggio, che poi è un diritto e che peraltro in tutte le aziende importanti è sempre stato concesso bonariamente senza nessuna legge. In qualunque azienda ove si sia chiesta un'anticipazione, la si è sempre ottenuta. Se la vogliamo concedere per legge, diamola almeno in maniera che possa essere attuabile e utilizzabile. Nella forma pre-

vista dall'articolo 4 non sarebbe mai utilizzabile. Quindi concordo con l'emendamento comunista. Non vedo la contraddizione che ha rilevato il relatore circa il rinvio alla contrattazione collettiva perchè può essere benissimo che in una determinata azienda la contrattazione agevoli e non danneggi la possibilità di avere questo anticipo al momento opportuno o con modalità differenti, migliorative. Quindi non c'è contraddizione nell'emendamento comunista nè nella prima nè nella seconda parte. Per questa ragione voteremo a favore di questo emendamento.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Dichiaro di votare a favore del testo proposto dal Gruppo comunista. Si discosta dalla logica e dalle proposte dei nostri emendamenti che tendevano a risolvere legislativamente questo problema e ad attenuare il carattere di ulteriore frode che l'articolo 4, aggiunto all'articolo 3 e all'articolo 1, prevede per i lavoratori.

È una logica che non ci soddisfa pienamente, ma riconosciamo che essa parte dalla stessa considerazione elementare che abbiamo fatto noi: nel brevissimo periodo la formulazione dell'articolo del Governo che ci viene proposta può creare entusiasmo e aspettative illusorie. Più avanti crea un elemento (il compagno Ziccardi ora ha parlato di conflittualità nelle aziende) che noi diciamo di frustrazione per la grande maggioranza dei lavoratori che, facendo conto su questo articolo, può sperare di ritenere all'ottavo anno di anzianità di accedere all'anticipazione di una parte della propria liquidazione e che invece verrebbe gravemente disingannata in questa speranza e in questa aspettativa.

Comunque riconosciamo, pur non soddisfaccendoci, che a questo punto la logica della contrattazione non apre almeno l'unica altra logica alternativa che diverrebbe quella della discrezionalità nella scelta di pochi eletti tra i molti che invece rimarrebbero

fuori del beneficio. La contrattazione collettiva o aziendale, nella diversità delle situazioni, dovrebbe comunque ispirarsi nella normativa a criteri validi per tutti e non suscettibili di discrezionalità. Questo è il motivo del nostro voto comunque favorevole all'emendamento comunista.

T E D E S C O T A T Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò . Le rivolgo, signor Presidente, la richiesta di porre in votazione l'emendamento 4.38 per parti separate, cioè di poter votare autonomamente il primo comma, quello che si riferisce esclusivamente al rinvio alla contrattazione collettiva. Mi sembra infatti che questo comma abbia una sua autonomia portata. La seconda parte è una aggiunta, una ulteriore specificazione; mi sembra che in questa direzione si muovesse anche la disponibilità del relatore per il primo comma.

P R E S I D E N T E . Abbiamo ascoltato la richiesta del senatore Tedesco Tatò. Non essendoci contrarietà alla accettazione di tale richiesta, procediamo alla votazione per parti separate.

Metto pertanto ai voti il primo comma dell'emendamento 4.38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 4.38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione degli altri emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.35, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.23, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.24, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.37, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.27, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.32, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 34, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 13, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 14, presentato dal senatore Mitrotti e da altri sena-

tori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 15, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari